REDC 56 (1999) 661-692

L'ISTITUTO MATRIMONIALE FRA SACRAMENTALITÀ CATTOLICA E LAICITÀ CIVILISTICA

IL CANONE 1095, N. 3. DEL CODEX JURIS CANONICI. QUALE CONCETTO DI ANOMALIA?

PREMESSA

L'atto sacramentale del matrimonio, sancisce il patto di alleanza tra Dio e l'uomo, nel quale confluiscono ordinandosi in un «compositum» elementi di natura fisica-psichica, fideistica, sociale e giuridica. L'atto umano espressivo della capacità di intendere e di volere, confluisce nel patto sacramentale, su cui si fonda la vincolatività in rispetto di quel sigillo di fedeltà indissolubile, in ordine all'assolvimento dei compiti che dallo «status» coniugale ne derivano. Tali compiti sono stati assunti e voluti mediante la celebrazione dell'atto sacramentale, per consenso dei nubendi pubblicamente manifestato e confermato nella ritualità del patto sacramentale, vincolante anche civilmente. Il vincolo quale legame giuridico tra i nubendi non si perfeziona, a seguito della mancanza di condizioni essenziali, di natura fisica-psichica, poiché rende i nubendi incapaci di compiere un valido «atto umano». Il concetto di anomalia, quale devianza comportamentale, richiede la conoscenza e la individuazione di quelle disfunzioni pisico fisiche, causanti comportamenti irregolari impeditivi della formazione del patto; a tal fine pare necessario andare fino alla eziologia del patto, durante l'escursus della pratica del «bonum coniugium», poichè nella manifestazione della azione emerge la vera natura dell'atto, infatti il tracciato della azione viene prima pensato e poi attuato nel momento di esplicazione della azione, alcuni anelli consequenziali nel momento attuativo possono presentare delle irregolarità. Da qui emerge la necessaria funzione consultiva'nel momento della formazione dell'atto e dopo il compimento dell'atto, onde osservare la naturale insorgenza di anomalie, attraverso il lavoro di ricostruzione di fatti storici documentati, dai comportamenti posti in essere dai nubendi nella conduzione della relazione coniugale, onde individuare il momento di insorgenza e la natura del disturbo comportamentale. Il giudizio di accertamento dichiarativo, volto a verificare la presenza o meno della capacità di intendere e di volere nel momento del compimento dell'atto, richiede la attenta valutazione di una complessità di fattori di

Universidad Pontificia de Salamanca

natura individuale e ambientale, da valutare secondo i criteri propri al giudizio del caso dato in esame (equità). Dalla analisi attenta dei comportamenti, tenuto conto delle finalità dell'atto, sarà possibile riscontrare la presenza di conduzioni eventualmente devianti o irregolari, rispetto a quelle richieste normalmente per compiere un atto essenzialmente valido. La necessità, del servizio consultivo da ofrire ai nubendi, quale dovere di assistenza pastorale, è richiesta prima del compimento dell'atto, e dopo il compimento dell'atto, primariamente per dare coscienza del valore e del fine dell'atto, ed eventualmente cogliere l'emergenza e la natura di alcune disfunzioni incidenti sulla formazione degli intendimenti volitivi, onde consentire la possibilità di intervento «ad adiuvandum», a seconda del caso. La consulenza successiva al compimento dell'atto, e' necessaria per documentare eventualmente la presenza di disfunzioni psico fisiche, e distinguerle dalle difficoltà di condurre il rapporto coniugale, tenuto dovutamente conto dei sacrifici che normalmente l'assoluzione compiti matrimoniali comporta; considerate anche le costanti pressioni socio-culturali devianti, o contrastanti la concezione del matrimonio cristiano; queste osservazioni evidenziano la necessità e l'urgenza di distinguere comportamenti riconducibili a disfunzioni di natura psico-fisica, o meno. Insieme alla necessita' di sostenere la formazione dei nuclei familiari fondati sullo «status» coniugale, quale conseguenza giuridica di un atto sacramentale.

La vincolatività dell'atto sacramentale del matrimonio

1. La concezione cristiana degli atti di sacralità [1] ha nella scolastica una particolare qualificazione lessicale di cui oggi molto si discute fuori di luogo, a seguito di un secolo di perpetrata ignoranza a danno e conculcazione culturale e spirituale del popolo di Dio. In effetti senza accorgercene, quel popolo

1 «Colui che ci conferma con voi in Cristo, e che ci ha uniti, é Dio, il quale ci ha contrassegnati con il suo sigillo ed ha infuso nei nostri cuori il pegno dello Spirito», 2 Cor.; Cf. S. Tommaso D'Aquino, *La Somma Teologica* (a cura del P. Tito, S. Cenci, OP, Firenze 1975, III, q. 63, a.1), 98... «Rispondo... ora chiunque viene destinato ad un compito specifico, ne assume ordinariamente il segno distintivo» (III, q. 63, a.3), 102... «Rispondo... Il carattere si riceve per distinguersi dagli altri» (III, q.63, a.2), 102... «Rispondo... I Sacramenti imprimono il carattere, perchè deputano gli uomini al culto di Dio secondo la religione cristiana» (III, q.63, a.3); «Rispondo.. il culto divino consiste infatti sia nel ricevere beni divini sia nel comunicargli agli altri; Sacramenti della nuova legge (I, q.43 a.7 ad 2), 352; (II-II, q.93, a.3), 286; (III, q.38, a.6 ad 5), 294-292; (III, q.62, a.1 ad 1) 72; (III, q.69, a.2, arg. 2,4, arg.1), 320-328; (III, q.78, a.5), 214; (III, q.84, ad 5) 80; (Suppl., q.35, a 1), 234; (Suppl., q.42, a1, arg 4), 42; (Suppl., q.45, a.3), 76; (Suppl., q.71, a.8, arg. 2, ad29), 408; (III, q.72, ad 5 ad 2), 396-395; (III, q.80, a.2 ad 2), 256; (Suppl., q.45, a.1), 80; (Suppl., q.42, a.4 ad 2); (Supl., q.45 a.2), 152; (Suppl., q.42, a.2), 80; (Suppl., q.45, a.2), 82; (Suppl., q.42, a2), 84; (Suppl., q.42 a.4), 80; (Suppl., q. 45, a.1), 80. Cf. *Sacrae Theologiae Summa,* volumen IV. *Theoria generalis sacramentorum,* P. Iosepho A. De Aldama, SI (Madrid 1952); «Novae legis septem sunt Sacramenta videlicet batptisimus, confirmatio, eucarestia, poenitentia, extrema unctio, ordo et matrimonium. Concilio Tridentino XXIV, can. 1 (D2 - sch 1601); Il Concilio Vaticano II qualifica la chiesa «veluti Sacramentum seu signum intimae cun Deo unionis totisque generi umani unitatis (LG, 1).

Universidad Pontificia de Salamanca

di Dio (i cristiani) si è lasciato confondere dal costante frastorno di fenomenologia tecnologica (così formalmente qualificatasi) che rende l'essere umano sempre più schiavo di una comunicazione così sottilmente sofisticata da renderlo ancor più confuso di quel momento storico in cui visse e partecipò alla scoperta del nuovo mondo; ma la differenza in questa sua contemporanea confusione é ancora maggiore, perché l'uomo quale creatura di Dio dotata di forza razionale soffre un male endemico che è peggiore di qualsiasi altro attacco morboso alla sua fisicità: l'acidia [2].

Il semplice elemento lessicale della parola dogma (di scolastica memoria), nelle sue più aggiornate evoluzioni di percorsi epistemologici renderebe chiara e di immediata comprensione l'accezione applicata nella costanza dell'istituto matrimoniale come Sacramento sociale [3] e, dunque le visioni dottrinarie costruite dall'Arpinate con stringatezza razionale intorno alla concezione del Sacramento [4] e delle sue applicazioni qualificatorie nei vari eventi della frangenzialità

2 L'acidia ben si sà è uno dei sette vizi capitali da cui l'uomo è affetto per sua natura e che in questo momento storico diventa imperdonabile poichè, pur avendo a disposizione infiniti di comprensione, ed essendosi di molto ridotto il quoziente di analfabetismo si lascia insensibilmente trasportare da una nennia consumistica che lentamente lo riduce in cenere materialistica cosi dalla prova esistenzialistica (dottrina dell'esistenzialismo positivistico) e attraverso i sussulti della «inquietude du monde» si è giunti alla tristezza della verifica costante dell'assenza di valori a cui ancorarsi per mancanza di fonti veritiere. Ma le fonti esistono e come, in «interiore hominis habitat veritas» (e non é un eufemismo ma una constatazione fenomenologica).

3 «Il sacramento del matrimonio Cristiano é sistematicamente annoverato fra i sacramenti della vita sociale cristiana», *Sacre teologiae summa tractatus,* V, Liber II, *De matrimonio,* P. Iosepho A. de Aldama, SI (Madrid 1952), p. 127.

4 *I sacramenti sono sette.* Cf. Concilio Tridentino, sess. VII, 3 marzo 1547, can. 1 (Denziger-Schonrnetzern 1601); Cf. S. Tommaso D'Aquino, *La Somma Teologica, o. c.,* «sono ordinati a due scopi a perfezionare l'anima nel praticare il culto di Dio secondo la religione cristiana... ...Di coloro che sono destinati a prestazioni spirituali attinenti al culto di Dio «... il culto di Dio che consiste ...nel ricevere beni divini e comunicarli ad altri» (III, q. 63, a.1); ...cosi «il cristifideles è destinato a un compito specifico ottiene un segno distintivo (III, q.63, a.2); «... Dio comunica se stesso al neofita mediante il segno» (III, q.63, a.3); «... il carattere ha natura di segno della grazia conferita dal Sacramento ...la grazia viene infusa nell'anima» (III, q.63, a.3); «... questa viene attribuita allo Spirito Santo, perché la donazione gratuita implicita nel concetto di grazia dipendendo cosi in linea retta dall'amore di Dio, e lo Spirito Santo è amore... si può parlare di carattere in due accezioni diverse, primo, in quanto è sacramento, e allora è segno della grazia invisibile conferita dal rito sacro, secondo in quanto è specificamente carattere, e allora è un contrassegno che configura a un capo nel quale risiede la pienezza di quei poteri e facoltà che vengono accordati dal carattere... ricevono un carattere che li rende simili a Cristo» (III, q.63, a.3-4); II carattere distingue una persona da un'altra in rapporto al fine a cui viene indirizzata una persona che lo riceve ...e distingue i fedeli in Cristo dai servi del diavolo e possono essere relativi alla vita eterna (per acquisire il dono della vita eterna) e al culto della vita militante la prima carità e data dalla grazia, la seconda dal caratteresacramentale per quanto la volontà compia atti contrari, il carattere non viene cancellato data l'immutabilità dell'agente principale (III, q.63, a.5-6); «nessun sacramento è superfluo ...la necessità in rapporto al fine ..può attribuirsi a due maniere primo come necessità assoluta ...non si può raggiungere il fine (senza quel particolare sacramento) come necessità di convenienza, senza cui il fine non si raggiunge con facilità secondo il primo tipo di necessità sono i sacramenti necessari battesimo in maniera diretta e assoluta... (III, q.65, a.4).

Universidad Pontificia de Salamanca

sociale (nascita, battesimo [5], penitenza [6], eucarestia [7], confermazione [8] (adolescenza prima giovinezza), il matrimonio [9], come (omni-scienza) nei confronti della sua creatura prediletta: L'uomo [10].

Nella considerazione giuridica e pertanto canonica dell'istituto del matrimonio, come ulteriore sacramento che nella società cristiana segue a motivazione di costanza avverativa di quei primi atti sacramentali ricevuti (battesimo, penitenza, eucarestia, cresima), in quanto rappresenta il simbolo di un patto di alleanza che i nubendi stipulano tra loro e, che confermano nella assemblea celebrativa come invocazione di aiuto di Dio nell'ulteriore corso cronologico di vita cristiana, non solo di dedizione tra loro ma ben disposti a realiz-

5 Cf. GV 3, 5. Cf. Gal 3, 2. Cf. ICor 12, 12-13e, 27. Cf. GV I, 12-13. Concilio tridentino, sess. VII, *can.* 9: Denziger-Schonmetzer, N. 1609; «*batisimus, sacramentorum Janua ac fundamentum*» (CIC 17, can. 737; cann. 849, 96, 204, § 1); Col Sacramento del battesimo l'uomo riceve lo «status civitatis» e la capacità giuridica. Cf. San Tommaso D'Aquino, la *Somma Teologica, o. c.* (III, q.63, a.6): «Il Sacramento del battesimo rientra tra i sacramenti destinati al culto ...predisponendo a ricevere altri sacramenti ...col battesimo l'uomo acquista la facoltà di ricevere altri sacramenti della chiesa»; (III, q.65, a.4) ...in ordine alla sua necessità «in ordine al fine della vita eterna la sua necessità è assoluta non può raggiungersi il fine rientra nei sacramenti necessari per l'individuo»; (III, q.63, a.6) ...«inprime il carattere». Per tal modo, attraverso la Sacramentalità rituale, l'infante riceve il suo primo status di appartenenza alla comunità cristiana con la pienezza della sua capacità giuridica che ne è l'imprimatur per ricevere le sucessive ordinazioni sacramentali.

6 Cf. Gv 20, 22-23); Il sacramento della penitenza ha una struttura giuridica (can. 959). Il sacramento della penitenza esprime la fase della prima presa di coscienza della capacità giuridica e degli obbligh rinvenienti da essa (non pienamente, vista l'età che attraverso il corso di dottrina cristiana implode un primo accertamento cosciente del sucessivo sacramento della eucarestia). Cf. San Tommaso D'Aquino, *o. c.* (III, q.65, a4; III, q. 63, a.6; III, q.63, a. 1). Cf. Concilio Tridentino, sess.XIV, 25 nov. 1551, can. 9 (Denziger-Schometzer, n. 1709; L.G. n. 11, 2); Cf. Conferenza Episcopale Italiana, *Evangelizacione e sacramenti della penitenza e dell'unzione degli infermi.* n. 56: *Enchir.*, vol. 2, p. 476, n. 1414 CEI; Giovanni Paolo II, *Reconciliatio et Penitentian,* 31, III, 5.

7 L'eucarestia esprime la pienezza dena presenza di Cristo in sè (rendendo l'uomo quale tabernacolo di Cristo), ed operante, segna l'ingresso nella comunione operante. Cf. *Comunicationes,* a. 1972, pp. 51-52,de eucarestia celebratione; Enc. *Redemptor Hominis* del 4 marzo 1979, n. 20.

8 Sucessivamente dalla adolescenza alla prima giovineza il correlato «escursum studiorum» a meglio approccio dottrinario ai contenuti e conoscienza e pratica della fede cristiana rende ancora più concreta l'affermazione dello «status di cittadino della città di Dio ai doveri e alle utili appetibilità della grazia Divina. Cf. S. Tommaso D'Aquino, *La Somma Teologica, o. c.,* III, q.63, a.6; III, q.65, a.4).

9 Nella frangenzialità della vita quotidiana l'attenzione quindi del cristiano a tutto l'istituto canonistico del matrimonio deve tendere ad una sequela non indifferente di doveri e responsabilità che piena scienza e coscienza egli assume nella celebrazione liturgica del sacramento del matrimonio in osservanza e per il conseguimento dello «status coniugalis» con tutti i suoi doveri e diritti (dovere di perseguire il «bonum coniugium» di procreazione e di educazione dena prole vicendevole consiglio e assistenza materiale (III, 63, a.6).

10 Va da sè che ci faciamo socorrere da un escursus storico plurimillenario ed confutabilmente documentato: la Bibbia col suo linguaggio e le sue configurazioni di saggezza che lo fanno chiamare il libro dei libri e i Vangeli che pur attenendosi alla semplicità del linguaggio ampiamente comprensibile nella configurazione delle parabole rendevano esemplificazioni di frangenti esistenziali costantemente ripercorsi dalla storia umana ma pur sempre avverati da un dilema tipicamente umano: quale fede! quale ragione! ma dunque questa formulazione della cosidetta ragione è proprio il loglio che tende soffocare il frumento? orbene è necessario che i mietitori siano quanto mai attenti al momento della mietitura, a ben separare il frumento dall'oglioe saper custodire le spighe più rigogliose della fede.

Universidad Pontificia de Salamanca

zare un processo di armonica convivenza con le forme [11] (e i doveri della civiltà cristiana. La realtà Tomistica del dogma sacramentale, è dunque una precisa considerazione di «status» rilevato, trovato, attuato nel patto e non solo negozialmente inteso ma come necessario e utile riferimento di condizione socio giuridica [12] e infatti ripercorrendo giuridicamente la teoria giuridica degli «status» che stà a significare la stessa validità nomotecnica del Codex Juris Canonici, per come esplicato in nota, ma che da adito per effetto degli atti di deliberazione nei vari Stati ad un medesimo riconoscimento di validità giuridica civilistica del contenuto, con ulteriore riferimento ai doveri materiali e alle più ampie sollecitazioni e collegamenti all'ordinamento dello stato civile e a una serie di poteri e doveri diritti e obblighi che partono da costituzioni etico morali, comprendendone le situazioni materiali collegate alla osservanza delle norme costituzionali [13].

Il matrimonio quale atto a cui la «natura inclina» [14], trova le sue radici nella più ampia concezione della sacramentalità, che accompagnerà [15] quale segno di

11 Cf. S. Tommaso D'Aquino, *La Somma Teologica,* III, q.29, a.2. «La forma del matrimonio consiste in una condivisibile congiunzione degli animi mediante il quale il coniuge e' tenuto alla fedeltà indivisibile verso l'altro mentre il fine del matrimonio e' la prole da generare e educare».

12 La lettura del Codex Juris Canonici, in edizione 1983 al can. 1055 elide la forma lessicale contratto, presente nella edizione del 1917 proprio per chiarire la più intima e ben profonda qualificazione di intensità razionale (patto), che per altro si ispira a quell'antica condizione romanistica di natura quanto mai giuridica (pacta sun servanda): nel senso quindi di una moralità giuridica specificatamente trasparenza nella volontà, che persegue un intento di convivenza non solo fra i due nubendi ma con tutta la più ampia aggregazione cattolica assumendone gli obblighi prevvisti in concomitanza dall'istituto giuridico civilistico.

13 In applicazione dei principi costituzionali, il codice civile italiano dispone in ordine agli obblighi di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, coabitazione, bisogni della famiglia. Cf. arts. 29, 30, Cost. Italiana; vedi: arts. 143, 148, 179, 146,186; 193; 144 c.c.

14 «Può dirsi naturale una cosa cui la natura ha inclinazione ma che viene compiuta mediante il libero arbitrio sono naturali in tal senso gli atti di virtù e in questo senso è naturale il matrimonio. Cf. S. Tommaso D'Aquino, *o. c.* (Suppl., q.41, a.1), 20.

Tutti i sacramenti producono un effetto spirituale mediante un atto materiale che lo significa... e poichè nel matrimonio si ha una unione spirituale, in quanto è un sacramento e una unione materiale e sociale, è necessario che per la Virtù Divina diventi spirituale mediante qualcosa di naturale (q.45, aa.1-2).

15 Cf. S. Tommaso D'Aquino, *La Somma Teologica,* Suppl., q.42, a.1, a.4, 44: «... nella legge di Mosè furono regolate le condizioni personali richieste per il matrimonio ma in quanto rappresenta l'unione di Cristo con la Chiesa, il matrimonio fu istituito con la nuova legge, ed è un sacramento della nuova alleanza. Rispetto poi agli altri vantaggi connessi col matrimonio, quali l'amicizia e l'aiuto reciproco dei coniugi, si ha una istituzione da parte della legge civile. Sicome il sacramento è per sua natura un segno e un rimedio, il matrimonio è un sacramento in forza delle istituzioni intermedie; invece in forza della prima esso è un compito naturale, e in forza della seconda è un compito sociale... le istituzioni che sono di diritto naturale hanno bisogno di essere istituite rispetto alle loro concrete formulazioni, secondo le varie epoche storiche... il matrimonio non è soltanto rimedio al pecato, ma è principalmente un compito di natura e prima del pecato fu istituito sotto tale aspetto e non già come rimedio... per il fatto che vada determinato sotto vari aspetti niente impedisce che abbia avuto diverse istituzioni e quindi le varie istituzioni riguardano la stessa cosa ma sotto aspetti diversi.

Universidad Pontificia de Salamanca

grazia divina, per tutta la vita il consorzio coniugale [16]. E' da essa unione sacramentale, su cui il consenso [17] si fonda che scaturisce la vincolatività [18], pertanto è da questi atti [19] che nasce il reciproco obbligo dell'uomo e della donna in ordine ai compiti derivanti dall assunzione del vincolo sacramentale a sostegno del quale Dio accorda gli aiuti conferendo la grazia [20].

Da queste osservazioni emergono con evidenza gli elementi della giuridicità presenti e raccolti (per come abbiamo detto sopra), e concludono sulla traccia della scrittura teologica Tomistica e da cui vè riferimento romanistico, «pacta sunt servanda» che si aggiunge come ulteriore forma terrena di vincolatività che per secoli si è dimostrato di pieno rispetto giuridico sostanziale ordinando fra i popoli l'eticità dello scambio e l'asserzione operativa della sperimentata civiltà dei rapporti umani; come elementi della giuridicità teologica sono infatti presenti il precetto e la sanzione, che si sostanziano nella dissacrazione dell'atto

16 «Poichè esso (matrimonio) non fu istituto per essere solo il segno di una cosa sacra, ma quale compito di natura». Cf. S. Tomasso D'Aquino, *o. c.* (q.49, aa.2-3), 133; natura nella teologia cristiana è qualificata come «creatura di Dio» (Suppl., q.42, a.3), 46; e quindi come massima sacertà come primario ordine entro ilquale l'uomo, è posto al centro; poichè col suo potere razionale riesce a darle una significazione organizzativa (categoria) della sua destinazione (le specie) (Aristotele).

17 Cf. S. Tommaso D'Aquino, *o. c.* (Suppl., q.44, a.1), 72; «Sebbene la relazione stessa non sia un accidente sensibile, tuttavia le cause di essa possono essere percepite dai sensi e in un sacramento non si richiede che sia sensibile ciò che ne costituisce la res et sacramentum: tale è infatti l'unione coniugale nel matrimonio»; «la prima causa dei sacramenti è «la Virtu Divina» che con essi opera la salveza «ma le cose strumentali gli atti esterni che hanno efficacia dalla istituzione cristiana ed è cosi che il consenso è causa del matrimonio» (Suppl., q.45,aa.1-2), 82 ss.; «Perciò sicome la combinazione dei contratti di ordine materiale si forma con mutuo consenso, è necessario che ciò avenga anche per l'unione materiale (Suppl., q.45, aa.1-2), 82ss.; «l'unione materiale si concepisce alla maniera dei contratti di cose materiali e poichè tali contrattti non possono farsi senza che, i contraenti esprimano reciprocamente a parole la propria volontà, è necessario che il consenso venga espresso oralmente e tale espressione verbale stà al matrimonio come il lavacro al battesimo (Suppl., q.45, a.2), 82; «non contrae matrimonio chi nell'esprimerlo a parole non da il consenso interiore» (q.45, aa.3-4), 86ss.«Il matrimonio non è il consenso medesimo, bensi l'unione di due esseri ordinati ad un unico scopo... prodotto dal consenso, ma l'atto del volere che ha determinato tale unione (Cristo)» (q.45, aa.1-2), 82; «L'oggetto è unico come unico è lo scopo... il consenso cade sebbene due siano i due contraenti, cosi è unico il consenso per l'oggetto cui si consente che poi è loggetto di tale unione sebbene siano al plurale i consensi da parte dei contraenti il consensodi entrambi cade sull'unione» (Suppl., q.45, aa.1-2) 80.

18 «Cosi gli atti esterni e le parole che esprimono il consenso matrimoniale diretamente producono un vincolo, che è il sacramento del matrimonio e tale vincolo in forza della istituzione divina produce la grazia. Cf. S. Tommaso D'Aquino, *o. c.* (Suppl., q.42, a.3), 50.

19 «... tutti i sacramenti producono un effetto spirituale mediante un atto materiale che lo significa» (Suppl., q.45,aa.1-2) 80ss.

20 Il sacramento è il principale tra i beni del matrimonio poiche gli appartiene in quanto il matrimonio stesso è un sacramento della grazia invece gli altri due beni gli appartengono in quanto è un compito naturale fede e prole derivano dall'uso del matrimonio stesso (q.49, a.3); «Fede e prole si possono considerare nelle loro cause: e allora la prole si intende l'intenzione della prole a procreare, e per fede l'obbligo di mantenere la fedeltà, e senza di essa allora il matrimonio non può sussistere poiche tali impeggni derivano nel matrimonio dallo stesso contratto coniugale ...cosi quando nel contratto coniugale si esprime qualcosa di incompatibile, con esse non si avrebbe più un vero matrimonio in tal senso la prole è nel matrimonio il bene essenziale (Suppl., q.49, a3).

Universidad Pontificia de Salamanca

sacramentale [21], allorquando esso non risponde all'esistenziale formulazione del consenso interno e comunque alla non corretta impostazione della formazione piena e trasparente della formulazione esterna del patto, proprio nella esplicitazione e qualificazione dei suoi elementi formativi. E' dal patto che emerge l'obbligo di tener fede agli impegni primariamente assunti, e che in considerazione della natura e delle ragioni del loro contenuto dovranno e potranno realizzarsi quale atto di liberalità di reciproca donazione di valori e qualità, per attuare quel diritto potenza mediante il passaggio dalla potenza all'atto, considerato nella sua possibilità attuativa, della natura spirituale del legame e delle finalità. Lo scambio reciproco di valori e qualità personali, per libera donazione e accettazione presuppone e si esplica, mediante l'attuazione di intendimenti e volizioni, che non potranno formare oggetto di una pretesa attuazione coattiva, poichè essi intendimenti e volizioni costituiscono le condizioni di realizzazione del diritto che si attua nel tener fede agli impegni assunti. I contenuti, della donazione e accettazione reciproca, quali atti di liberalità non sono essenzialmente di natura materiale, 'cosi come avviene invece per lo scambio di beni formanti l'oggetto di un contratto'; pertanto dal patto non emerge tanto un diritto ad ottenere una esecuzione coattiva, di donazioni di qualità essenzialmente personali, essendo per natura atti liberi di liberalità, ma eventualmente il diritto di constatare e dichiarare la presenza o meno di quelle condizioni personali che rendono possibile la attuazione degli impegni assunti, impegni, che a seguito della presenza di disfunzioni psico-fisiche —razionali precludono la possibilità di' tener fede all'impegno assunto. Dunque, il contenuto della pretesa non potrà consistere nell'avveramento coattivo (di qualità personali che non potranno donarsi per la mancanza di quelle condizioni psico razionali aventi forza realizzativa) dei doveri-diritti emergenti dal patto. Da qui il diritto all'accertamento, dopo un raguardevole lasso di tempo, della esistenza delle condizioni essenziali fondanti la possibilità di formazione dello stesso vincolo, esplicativo delle ragioni sacramentali del patto (can. 1055). Dunque, l'istituzione sacramentale del matrimonio in quanto voluta e istituita da Dio emerge quale ordine razionale confermativo che trova la sua ragion d'essere nella istituzione e sacramento [22].

Sostanziantesi in precisi doveri e diritti a cui i nubendi dovranno attenersi nel perseguimento di quei fini che sono propri del matrimonio cristiano [23].

21 Cosi afferma il Concilio Tridentino: «Se uno dice che il sacramento del matrimonio non è in senso vero e proprio uno dei sette sacramenti della legge evangelica, istituito da Cristo Signore, ma una invenzione introdotta dagli uomini nella chiesa, che non conferisce la grazia sia scomunicato» (Denzziger-Schonmetzen, 1801).

22 «Il matrimonio produce, un'altra realtà da essa contenuta e significata». Cf. S. Tommaso D'Aquino, *La Somma Teologica* (Suppl., q.42, a.1), 40; «Il matrimomo cristiano conferisce la grazia in ordine ai compiti propri del matrimonio» (Suppl., q.43, a.3).

«Il terzo bene del matrimonio il sacramento non indica soltanto la indissolubilità ma tutte le altre cose implicate nel suo significato» (Suppl., q.49, aa.2-3), 133ss.

23 «L'unione dei corpi e dei cuori è una conseguenza immediata del matrimonio stesso» (Suppl., q.44, a.1-23), 76; Suppl., q.42, a.2, 42; «Il sacramento del matrimonio conferisce il potere di compiere

Universidad Pontificia de Salamanca

Infatti l'atto coniugale esprime il significato del sacramento del matrimonio, essendo il sacramento preordinato alla conservazione della comunità ecclesiale, dunque, l'atto è da intendersi nel senso di quell'operazione di cui il matrimonio da facoltà, per conseguire il fine del sacramento [24]. Tenendo presente che l'unione [25] sancita affermando la indissolubilità [26], previa chiara e precisa attenzione ai canoni nella sua correta formazione e formulazione riproduce la volontà decisoria dei coniugi, all'attuazione di un programa di vita permeato e aderente alla significazione della grazia divina che si serve quindi dei consigli evangelici per aiutarli a superare le frangenziali contestazioni del male al bene impedendo però ad ogni male di soppravalere al bene [27].

L'istituzione matrimoniale nasce quale esplicitazione di un diritto fondamentale della persona umana [28] (can. 1058, C.J.C.) essenzialmente consiste nella unione fisica (can. 1061, C.J.C.) e psichica [29] (can. 124, n. 1) tra due persone di sesso diverso (can. 1055, C.J.C.) naturalmente e giuridicamente capaci (can. 96-97); (cann. 1073-1095, C.J.C.), l'unione indissolubile [30] (can. 1056, C.J.C.) liberamente

atti corporali» (Suppl., q.49, a.3), 136; «il fine del matrimonio non si raggiunge che mediante l'atto coniugale» (Suppl, q.42, a.4); «questo sacramento è ordinato alla conservazione della specie e ciò non può prodursi senza l'atto coniugale, l'integrità di una cosa può essere di due generi, l'una consiste nel genere di essa e l'altra consiste nella sua operazione e poichè l'atto coniugale è una operazione di cui il matrimonio da facoltà codesto atto rientra nel secondo tipo di integrità ...poichè una cosa si conosce dalla sua operazione ...una cosa non può raggiungere il suo fine che mediante il proprio atto» (Suppl., q.42, a.4), 50.

24 «La copula coniugale esprime l'integrità del matrimonio, che è indispensabile al sacramento in quantone esprime il significato» (Suppl., q.42, a.4), 50.

25 Suppl., q.44, aa.2-3); «l'unione tra marito e moglie viene nel matrimonio denominata coniugio» (Suppl., q.44, aa.2-3), 74,ss.«L'unione implica l'idea di adunare ...dove si riscontra l'unione di più cose abbiamo l'uniom'ne... le cose ordinate ad un dato scopo sono ordinate ad esso» (Suppl., q.44, a.1), 70.

26 «Il sacramento stà ad indicare la indissolubilità che è la grazia sacramentale indicata dal matrimonio» (Suppl., q.49, a.3), 136.

27 La dictomia gnoseologica fra i due valori in opposizione bene male non è una polemica d'evasione, nella dura constatazione fenomenologica ma una visione evangelica di constatata e quindi esperienziale teoretica morale in cui il giudizio umano non può essere formulato sull'onda di mode transeunti: e cioè la costituzione (dopo millenni) di quelle qualificazioni esperienziali positivamente o negativamente agenti nel consorzio umano però non possono essere avulse da giudizi critici emessi in presenza di pretestuosità.

28 Cf. Carta die diritti della famiglia, Santa Sede, 22-10-1983, *Communicationes*, a. 1983, lett. a, b,143-144. Supposta la «necessaria Capacità» afferma il diritto di ogni uomo e di ogni donna di, che ha raggiunto l'età del matrimonio di sposarsi e di formare una famiglia senza nessuna discriminazione.

29 Cf. L. Chiappetta, *Codice di Diritto Canonico*, commento giuridico pastorale can. 124, § 1, 190, indica le tre condizioni richieste, primariamente la effettiva capacità del soggetto: «ex iure natura» la capacità di intendere e di volere. L'atto giuridico, infatti deve essere un atto «umano» e come tale libero cosciente e responsabile. La capacità giuridica ecclesiastica, la capacità di agire, la capacità specifica relativa all'atto da porre in essere.

30 Cf. *L'insegnamento di Giovanni Paolo II nella esortazione Ap. «Familiaris Consortio»* (n. 20, 1-336): «Radicata nella personale e totale donazione dei coniugi e richiesta dal bene die figli, l'indissolubilità del matrimonio trova la sua volontà ultima nel disegno che Dio ha manifestato nella sua rivelazione: egli dona l'indissolubilità come frutto, segno ed esigenza dell'amore assolutamente fedele che Dio ha per l'uomo e che il Signore Gesu 'ha verso la sua chiesa' ...testimoniare l'inestimabile valore della indissolubilità è uno die doveri più preziosi e più urgenti delle coppie cristiane del nostro tempo».

Universidad Pontificia de Salamanca

decisa (cann. 1103, 1101, C.J.C.) esente da vizi (cann. 125-126; 1097; 1098, etc.) si istituisce e si fonda su un patto (foedus) (can. 1055, C.J.C.); consensuale [31] irrevocabile (can. 1057, C.J.C.) a donarsi [32] e accettarsi reciprocamente per costituire il «consortius totius vitae» (1055) il matrimonio dei cattolici è retto non solo dal diritto divino ma anche da quello canonico, affermando il principio della esclusiva competenza [33] (can. 1059, C.J.C.). Dalla sua accennata rapida descrizione codicistica é d'obbligo considerare non solo la «ratio Juris», ma anche la discendenza connessiva alla prima fonte ispiratrice: la sostanziale affermazione della dottrina cristiana intorno al concetto di celebrazione sacramentale che unisce per tutta la vita due cristiani in un vincolo di alleanza [34] operativa «vita natural durante». Quindi dalla considerazione giuridico teologica, poichè sacramentale passiamo ad esaminare attraverso la cognizione di sacertà l'atto umano della donazione vicendevole (che il diritto positivo di poi recepirà in un ben chiaro «status Civili») nelle sue quotidiane congiunture che misureranno la forza attuativa delle promesse pronunciate all'atto della rituale consacrazione.

La necessità del sacramento del matrimonio considerata in ordine al fine della salvezza porta in se una utilità mediata in ordine al suo conseguimento. Quest'ultimo sacramento essendo finalizato per sua natura al bene dei coniugi e alla procreazione della prole consegue il fine di realizzare nella comunità della chiesa la comunione dei coniugi nei valori cristiani.

Cosi il matrimonio cristiano é preordinato quale mezzo di grazia alla «salus animarum» [35]. Infatti Dio col sacramento conferisce la grazia nel momento della sua celebrazione per sostenere i coniugi nel patto di amore ordinato all'assolvimento dei compiti matrimoniali, in ordine ai quali si sono stretti in un vincolo [36], di unità spirituale [37] (obbligandosi) ad attuare il significato del sacramento [38] causa del vincolo esterno confermato nel consenso.

31 Cf. can 1057, § 2, nel quale si afferma il principio «nuptias consensus facit», «il consenso matrimoniale è l'atto di volontà con cui l'uomo e la donna con patto irrevocabile si donano e si accetano reciprocamente per costituire il matrimonio».

32 Cf. Paolo VI nella Enc. *Humanae vitae,* n. 8: «il matrimonio è una reciproca donazione personale, mediante la quale gli sposi tendono alla comunione die loro esseri in vista di un mutuo perfezionamento, per collaborare con Dio alla generazione e alla educazione di nuove vite».

33 Cf. Pio XII, Discorso ai componenti della Sacra Romana Rota, 6 ottobre 1946. Discorsi e radiomessaggidi Pio XII, Tip. Vaticana, vol. VIII, 261: «Il matrimonio è secondo la volontà del Creatore una 'res sacra'... perciò quando riguarda si tratta della unione fra battezzati, esso per natura sua fuori della competenza della autorità civile».

34 Cf. *Gaudium et Spes,* n. 48, 1, considera il matrimonio quale alleanza tra l'uomo e una donna da cui è posta in essere «una intima comunione di vita e di amore, istituita dallo stesso creatore e strutturata con leggi proprie».

35 Suppl., q.45, aa.1-2.

36 Suppl., q.42, a.3.

37 Suppl., q.45, aa.1-2.

38 Cf. Giovanni Paolo II, *Familiaris Consortio, o. c.,* quale «segno dell'amore assolutamente fedele di Dio». Cf. Giovanni Paolo II, Il discorso ai componenti la Rota Romana, 28 gennaio 1982; Xochoa, *Leges ecclesiae,* VI, n. 4897, coll. 8372-8373, «L'amore è essenzialmente dono. Parlando di atto

Universidad Pontificia de Salamanca

Impegnando i coniugi, a compiere in aderenza alla natura di istituto naturale e sociale [39], tutti quegli atti necessari per realizzare e conservare la comunità cristiana [40], primo fra tutti l'atto coniugale [41], sostanziando cosi le significazioni del sacramento.

L'unione (spirituale matrimoniale) volta all'unità tra un uomo e una donna stretti per sempre in conseguenza del matrimonio, è destinata a durare nel tempo onde consentire l'assolvimento dei compiti matrimoniali. L'indissolubilità ratio iuris della indissolubilità della unione spirituale fondata sulla «fides» [42] ordinata intenzionalmente alla procreazione, esprimono le significazioni sacramentali di cui sopra, sostanziandosi in veri e propri obblighi (mantenere la fedeltà) derivanti dal patto matrimoniale quale compito insieme naturale e sacramento della chiesa [43].

Momenti psico razionali volti al compimento di un atto umano

2. Pertanto è da questa realtà naturale e sacramentale che nasce lo «status» coniugale, quale complesso di doveri e diritti preordinati a realizzare le

di amore, il Concilio suppone un atto di donazione, unico e decisivo, irrevocabile come un dono totale, che vuole essere e restare mutuo e fecondo». Sembrerebbe che l'amore quale atto si sostanzi in atti di donazione libera e reciproca, di qualità personali essenziali per l'integrazione dei coniugi, il tener fede al patto implica che gli atti di donazione, promessi prima del consenso si attuino, per tener fede al patto, dunque quegli atti sono dovuti, supposta la presenza delle condizioni essenziali che rende effettiva la possibilità di integrazione in ordine all'unione tra i nubendi.

39 Suppl., q.45, aa.1-2.

40 Suppl., q.42, a.4.

41 Suppl., q.42, a4.

42 Cf. S. Tommaso D'Aquino, *o. c.* (Suppl., q.49, a.2), 134: «La fede di cui si parla non è la virtù teologale, ma la fedeltá che è tra le parti della giustizia: in quanto si è fedeli con essa alla parola data con le promesse ... qui la fede non va presa per una virtú ma per una condizione della virtù, che va posta tra le parti potenziali della giustizia». «La pregnanza del significato del termine 'fides' quale possibilità di incontro nell'azione della grazia divina con l'anima è da intenderi nel senso di 'actiotransiens'». Cf. J. F. Castaño, *Il Sacramento del Matrimonio* (Roma 1991), 48: «Un po di storia: già i teologi del Concilio di Trento disputavano sulla necessità dell''intentio' e della fides per ricevere modo humano e quindi, validamente un sacramento è in concreto il sacramento del matrimonio. Per quanto riguarda l'intentio non tutti erano d'accordo sulla necessità invece, la fides era ritenutaa da tutti come assolutamente necessaria per ricever validamente ognuno dei sette sacramenti. Mancando quindi la fede il sacramento non avrebbe luogo, giacchè il sacramento consiste nell'incontro con la grazia divina (attraverso il segno sacramentale), coll'anima ben disposta. Il sacramento non è una specie di 'talismano' o una sorta di 'bacchetta magica', ma una 'actio transiens' che, per mezzo del segno esterno, passa da Dio (fonte della grazia sacramentale) all'anima, che però deve essere disposta, cioè, non deve opporre obici altrimenti, l'actio sacramentalis scivola sull'anima, vale a dire non la penetra. A quanto sembra, il primo autore nel quale si trova la 'formula' e ammessa in una lettera del papa Pio IX al Re di Sardegna. Più tardi però la si trova nella Enciclica di Leone XIII, *Arcanum Sapientiae*. Da notare però che in questi due documenti si trattava di una questione di diritto pubblico, cioè, i Papi ricordano la formula per ribadire ai governanti che il matrimonio cristiano è di competenza della chiesa perche è un sacramento per affermare ciò i Papi usano la 'formula' del § 2 del can. 1055».

43 Suppl., q.49, a.3, 136ss.

Universidad Pontificia de Salamanca

finalità del sacramento, cosi come indicate dal Codex Juris Canonici (can. 1055), sostanziantesi nel bene dei coniugi, della prole e della sua educazione, per il conseguimento di esse finalità [44]; sono coinvolte le attività psico-fisiche-razionali della persona considerata nella sua interezza e dunque comprensiva della sua capacità di intendere e di volere, quale espressione di quel naturale processo psicologico conoscitivo (che inizia dalla ricerca vicendevole, prima per introspezione successivamente per addizioni intuitive e sensoriali in entrambi i nubendi), che muove dalla conoscenza sensitiva per culminare mediante la elaborazione intellettiva concettuale nel giudizio discretivo critico, fondante il convincimento interno e l'atto volitivo esterno; la conoscenza sensitiva peraltro dettagliatamente esplicata nel «De Homine» (I, q.78, a.3; I, q.78, a.4); trova poi nelle successive annotazioni delle qualità e delle qualificazioni delle stesse la sua qualificazione a fronte degli «Atti Umani». Cosi l'attività sensitiva indica la capacità funzionale dei sensi interni (organi sensitivi) e dei sensi esterni (senso proprio e senso comune), preordinati a percepire e ricevere stimoli sensitivi [45]; queste impressioni sensibili sostanziantesi in sensazioni di gradevolezza, ripugnanza, utilità, o nocumento fino a costituire l'espressione dei sensi [46], quale trasmutazioni fisiche e psichiche [47], che riconosciute dall'intelletto saranno poi conservate dall'immaginativa e dalla memoria. Poichè l'impressione sensitiva per come è stata riconosciuta costituisce il motivo del ricordo. Infatti verranno conservate quelle immagini che nel bene e nel male colpiscono i sensi [48], da qui le specifiche funzionalità, onde creare e conservare immagini [49] (immaginativa e memoria); operare distinzioni, cogliere motivazioni da vagliare da qui l'impolso al azione. Tritrasmettere e assumere dalla facoltà intellettiva [50] (dell'intelletto agente). E dunque le considerazioni intorno alla attività sensitiva è necessario evidenziarle soprattutto per cogliere l'unitario e interfunzionale collegamento fra conoscenza sensitiva e intellettiva, e volitiva, poiché mediante gli organi sensori l'attività conoscitiva inizia a conoscere per mezzo dei sensi, che operano il primo approccio conoscitivo sensoriale da razionalizzare intellettualmente esplicando in tal modo l'avvio

44 Cf. S. Tommaso D'Aquino, *La Somma Teologica, o. c.*, «il fine è il primo nella intenzione, ma è l'ultimo nella esecuzione» (Suppl., q.49, aa.3-4), 37ss.; cf. Gangoiti, Benedictus, OP: «De fine intrinseco positivo ut pote elementum primarium in causazione et cognizione legis canonicae», *Actas del III Congresso Internacional de Derecho Canónico*, Pamplona, 10-15 de Octobre 1976.

45 Cf. S. Tommaso D'Aquino, *La Somma Teologica, o. c.* (I, q.78, a.3), 292ss.

46 I, q.78, a.4, 298ss.

47 I, q.78, a.3, 292ss.

48 I, q.78, a.4, 298ss. L'attività sensitiva esterna è interfunzionalmente collegata all'attività sensitiva interna la sua funzionalità consiste nel percepire mediante il senso comune le qualità psico razionali e fisiche relative ai sensi unitariamente considerati costituendo un comune punto di unità sensitiva, il senso proprio invece, risponde al bisogno di distinguere gli oggetti particolari mediante la funzione di specificazione delle ragioni particolari operando in tal modo la distinzione dell'oggetto.

49 I, q.78, a.4.

50 I, q.78, a.4.

Universidad Pontificia de Salamanca

della capacità di intendere e di volere volta al compimento di un atto umano quale atto «libero deliberato» [51].

Le qualità personali oggetto della attività conoscitiva

3. L'attività conoscitiva è funzionalmente e reciprocamente volta ad enucleare quegli aspetti caratteriali, sostanziantesi in qualità proprie, peculiari, quali note individuali e specifiche, che contraddistinguono una persona da un'altra, per il modo di sentire proprio in ordine a qualità sia di natura fisica, psichica e moralen e, dunque comprendenti una serie di considerazioni intenzionali, in ordine ai propri propositi e alla loro fermezza, rettitudine nell'agire, convincimenti ideali e tensione verso gli stessi, etc; l'insieme di queste qualità attribuiscono ad una persona la sua particolare fisionomia distintiva. Da qui la necessità della conoscenza di tali caratteristiche, emergenti nell'operare quotidiano, onde valutare il gradimento e tutte le altre condizioni essenziali necessitanti per rendere reciprocamente possibile l'accettazione e donazione di tali qualità spirituali, per armonizzarsi eventualmente in un rapporto relazionale affettivo, al fine di integrarsi in ordine all'unità coniugale che i nubendi desiderano conseguire. Infatti questa attività razionale qualificatoria, svolta in condizioni normali e in assenza di disfunzioni psico-fisico-razionali, devianti il normale iter conoscitivo, dovrebbe consentire di cogliere la presenza e il valore delle qualità distintive di una personalità. Il vaglio qualificatorio esprime la necessità di specificare le qualità personali, riconoscerne il valore da attribuirgli, supposta la l'oro esistenza e conoscibilità, nonchè la loro disposizione a operare in ordine allo svolgimento di una certa attività o al conseguimento di alcune finalità. Sono queste qualità specifiche o caratterizzanti che contribuiscono a determinare una certa immagine di una persona e delle attitudini comportamentali, dei propri convincimenti documentanti il proprio modo di essere e di agire. Pertanto la valutazione degli elementi psico-fisici-razionali costitutivi le proprietà essenziali di una personalità, non può prescindere dal vaglio dei comportamenti quotidiani, poiché l' io si manifesta nell'azione ed esprime le qualità attributive del proprio [52] carattere. Il giudizio discretivo critico è volto a constatare la presenza delle potenzialità o qualità richieste reciprocamente e specificatamente dall'esigenza dell'interscambio relazionale, al fine di rendere possibile primariamente l'attuazione di un atto umano. Cosi come richiesto dalle finalità dell'atto sacramentale del matrimonio, da cui ne possano derivare attuazioni comportamentali future in ordine

51 Cf. J. F. Castaño, OP, *Il Sacramento del Matrimonio* (Roma 1991), 41. «Atto umano nel significato della filosofia, vale a dire un atto 'deliberato e libero'. Tale atto umano si oppone all'atto che i filosofi chiamano 'actus hominis'».

52 Cf. S. Battaglia, *Dizionario di lingua italiana* (Torino 1962), 739. Carattere «qualità propria e sostanziale, caratteristica individuale e specifica che contraddistingue una persona (e anche un oggetto, un sentimento, una virtù, un difetto, un atto, etc.)».

Universidad Pontificia de Salamanca

ad un superiore livello di benessere (ad elevandum), serenità derivante dalla relazione, relativamente ad ogni aspetto del vivere, che va dalle comuni credenze fideistiche, e dunque ad una comune concezione del vivere, dalle abitudini, alle doti intellettuali e alle capacità nell'operare, al grado di responsabilità, nonché alle disposizioni di salute; infatti il giudizio valutativo reciprocamente è volto a considerare quel complesso di valori essenziali richiesti, tenendo conto del grado di responsabilità neccessario, e proporzionale alle finalità dell'atto che si intende conseguire, per realizzarne le sue effettualità. La considerazione intorno alla validità dell'atto non è di facile soluzione, poichè il vaglio del corretto svolgimento del susseguirsi dei diversi momenti psichici, considerati nel rapporto di reciproca interrelazione fra i nubendi, richiede una perspezione attenta degli aspetti costitutivi la complessità della personalità umana individualmente considerata nel suo percorso esistenziale ed esperienziale, peraltro in continua evoluzione. Da qui la necessità di conoscere e identificare la presenza di quegli element causanti comportamenti devianti rispetto alla attuazione e al compimento di un atto umano.

Le disfunzioni psico-fisiche ostative dell'interscambio delle qualità personali

4. La eventuale perdita di funzionalità di un organo sensititivo o della capacità sensitiva esterna, preclude il normale ed essenziale processo di apprensione [53], e dunque il riconoscimento e il vaglio delle qualità personali, impedendo la reciprocità dello scambio interrelazionale di accettazione e donazione reciproca, essenziale per la instaurazione e conduzione del rapporto interrelazionale, e dunque della reciproca comprensione, essendo preclusa la possibilità di scambio di una molteplicità di informazioni, necessitanti e incidenti direttamente e sulla formazione dei processo conoscitivo, precludendo, dunque, o alterando il regolare compimento di un atto umano. La disfunzione della attività sensitiva, essendo interconnessa con l'attività intellettiva, preclude la formazione del giudizio discretivo (can. 1095, n. 2) a seguito della mancata apprensione degli element conoscitivi e dunque della conoscenza, di determinate qualità personali (psico fisiche e razionali), necessitante per generare l'affidamento in ordine all'unione e all'unità da conseguire.

Le effettualità delle disfunzioni sensitive-intellettive e volitive, in taluni casi evidenziano nella immediatezza la loro presenza e il loro grado di gravita; talvolta invece manifestano a distanza di tempo, rispetto al momento della loro insorgenza, la loro origine morbosa, manifestandosi in disturbi comportamentali conseguenti e incidenti, primariamente con effetto deviante sul normale compimento dell'atto, invalidandolo, e impossibilitando conseguentemente l'adempimento delle doverose e reciproche prestazioni relazionali,

53 I, q.79, ad 1-2.

Universidad Pontificia de Salamanca

turbando così la conduzione dei rapporti personali e sociali, vanificando il conseguimento delle finalità proprie a quel medesimo atto. Infatti a seguito della naturale e strutturale interconnessione esistente fra diversi momenti psichici (intellettivo-volitivo) e le diverse e specifiche funzioni sensitive implica che la loro mancata funzionalità, preclude l'attivarsi delle altre facoltà ad esse collegate, estendendo in al modo le effettualità devianti, inferendo e interessando ulteriori aspetti funzionali psico-fisici. Da qui le considerazioni che la perdita funzionale della capacità sensitiva esterna preclude la possibilità di individuare e distinguere alcune caratteristiche o possibilità psico-fisiche, viziando in tal modo il processo di formazione di un atto umano; e in particolare per la mancata comunicazione di tutte quelle attenzioni o conseguenzialità comportamentali che dalla presenza delle qualità personali ne derivano in termini appunto di mancata comunicazione polimorfa (multiforme) sensitiva *data dagli stimoli esterni in ordine al compimento di un atto libero e cosciente* (e conseguentemente ai comportamenti finalistici attuati); poiché la perdita delle funzionalità sensitive esterne rende impossibile la normale conduzione della vita relazionale con incidenze sulla sfera affettiva, essendo turbato, o escluso nei casi più gravi l'essenziale possibilita'di rapporto di reciproco scambio interrelazionale volto a integrarsi nell'unità e di conseguenza all'assolvimento degli obblighi essenziali che da essa unità ne derivano (can. 1095, n. 3), quali comportamenti dovuti poichè promessi all'atto dell'affidamento, e confermati all'atto della celebrazione del matrimonio, e da attuarsi in conduzioni e comportamenti psico-fisici-razionali propri dell'atto umano, quale realizzazione perfettibile primaria del Creatore, consentendo il passaggio delle facoltà sensitive, intellettive e volitive dalla potenza all'atto; mediante il susseguirsi [54] di momenti psico-razionali presupponenti la libertà di attuazione, tenendo conto del fatto che «Dio è la causa prima di tutte le cause» [55] (III, q.9, a1; II, q.8, a.2; 2 sent. d38, q.1, a3; II, q.12, a.1, ad.1,3; II, q.12; q.19, a.7ss.; I-II, q.14, a6; I-II, q.13; I-II, q.17; I-II, q.16; I-II, q.16, a.1; I-II, q.11).

Le condizioni essenziali richieste per la valida formazione di un atto umano

5. Dall'osservazione delle effettualità relative e causate dalla disfunzione fisico-psichica quale affezione psico-strutturale, si evince che essa disfunzione preclude la trasmutazione delle qualità fisiche di natura sensitiva andando a inferire nell'intelletto viziando il processo formativo della conos-

54 Cf. S. Tommaso D'Aquino, *La Somma Teologica*, *o. c.* (I, q.79, a.9), 334 ss. «L'atto di ragione, e come è come un movimento che passa da una conoscenza all'altra, identico deve esse, re il mobile che passando allo spazio intermedio giunge al termine».

55 Cf. S. Tommaso D'Aquino, *La Somma Teologica*, *o. c.* (I, q.88, a.1). «Dio è la causa di tutte le cose naturali e materiali, egli opera in tutte le cose conforme alle proprietà di ciascuno, le decisioni dipendono da noi supposto l'aiuto di Dio.

Universidad Pontificia de Salamanca

cenza [56]. In questa prospettiva il comportamento anomalo nella sua effettualità è deviante poichè inferisce sulla formazione del fermo convincimento necessitante per assumere un impegno e dunque, poter promettere la donazione e l'accettazione reciproca di quelle qualità che integrano l'unità. Ma a questo punto l'attenzione cade sull'affidamento, poichè, accordato in ordine ad eventi futuri per la realizzazione dei quali è richiesta dal diritto naturale, la presenza delle condizioni essenziali (conditio sine qua non) (can. 1095) (con forza realizzatrice); la inesistenza di tali condizioni a causa della presenza di patologie psico-fisiche ostacolano, per impossibilità naturale, la attuazione di un atto giuridicamente valido in ordine alla costituzione del vincolo, per impossibilità di assumere l'impegno (nemos ad impossibilia tenetur) in ordine a comportamenti doverosi emergenti dall'atto coniugale, e qualificantesi in un preciso status.

56 Si osserva ancora che in ordine alla gravità funzionale dell'organo sensitivo dipenderà la qualità del vizio conseguente che nel caso di disfunzione dei sensi esterni impedirà nel momento psichico di formazione del giudizio discrettivo critico, essendo preclusa la reciproca possibilità di apprensione valutazione formanti l'oggetto di valutazione per la strutturale interconnessione di collegamento fra le diverse e specifiche funzioni sensitive, la possibile mancanza di una funzionalità preclude l'attivarsi di altre facoltà ad esse collegate estendendo in tal modo le effetualità, inferendo e interessando altri aspetti funzionali cosi per es: dalla perdita della funzionalità visiva oltre a incidere sul processo formativo della conoscenza e della discrezionalità del giudizio inferisce sulla funzionalità del movimento e la possibilità di cogliere alcuni aspetti intenzionali; cosi dalla perdita della facoltà uditiva ne consegue una inevitabile incapacità di comunicare con la realtà esterna precludendo la possibilità di percepire tutte le informazioni sensitive legate al suono e con esso la mancata percezione delle intenzionalità che da esso ne derivano, necessitanti per cogliere le motivazioni, con conseguente incidenza nella memoria in ordine a situazioni e comportamenti; da qui l'impossibilità di formazione del giudizio particolare, quale capacità specifica, generando la possibilità di causare errori nella comprensione percependo falsamente i dati conosciuti emergenti dalla quotidianità della vita e dei rapporti relazionali, o addiritura in ordine a taluni aspetti legati alla vita relazionale, affettiva da qui le sue implicazioni in ordine alla formazione del convincimento e del libero esercizio della volontà nella possibilità di scelta e di specificazione; la mancanza di funzionalità della facoltà gustative precludono la conoscenza e la relativa valutazione di aspetti della vita quotidiana, legata alla percezione dei sapori frustrando la possibilità conoscitiva che da essi deriva. Infine la perdita della funzionalità del tatto preclude la possibilità relazionale di quella parte sensitiva legata alla comunicazione del contatto fisico, necessitante per la conduzione di una normale vita affettiva, da qui la considerazione che dalla perdita funzionale della capacità sensitiva esterna (I, q.78, a.3) preclude la possibilità di individuare e distinguere alcune carateristiche o possibilità psico fisiche viziando in tal modo il processo di formazione di un atto umano, e in particolare tutte quelle attenzioni o conseguenzialità comportamentali che dalle qualità sensitive ne derivano in termini di mancata comunicazione polimorfa (multiforme) sensitiva, data dagli stimoli esterni in ordine al compimento di un atto libero e coscente e responsabile (e conseguentemente ai comportamenti attuativi finalistici poiche questa perdita di funzionalità sensitive esterne, inevitabilmente turba la possibile normale conduzione della vita relazionale affettiva, essendo escluso in primis il rapporto di integrazione volto all'unità e di conseguenza all'assolvimento degli obblighi essenziali (1055, n. 3) quali comportamenti dovuti poiche promessi all'atto della celebrazione del matrimonio da qui le considerazioni in ordine, da qui il concetto di anomalia quale comportamento psico fisico razionale deviante, per la presenza di disfunzioni, o malatie (can. 1095), il regolare processo formativo di un atto razionale quale è l'atto umano, che consente il passaggio delle facoltà sensitive, intellettive e volitive dalla potenza all'atto e dunque di assumere e volere gli obblighi di cui al (1095).

Universidad Pontificia de Salamanca

In tal caso il diritto al matrimoriio quale diritto naturale oggettivamente riconosciuto a chiunque (can. 1058), è negato nella sua possibilità di attuazione quale esplicazione attitudinale, riconosciuta e posta in capo ad un soggetto dall'ordinamento giuridico di appartenenza, per la mancanza di condizioni esseziali (pisico-fisiche-razionali), richieste dalla stessa natura dell'atto matrimoniale, pertanto non può essere preteso dal diritto positivo, perchè il diritto naturale non concede di attuare il corrispettivo obbligo, impedendo cosi la stessa formazione del sinallagma e dunque la formazione del vincolo. Infatti la presenza di patologiee afferenti gli organi o la presenza di disturbi psico-relazionali gravi impedisce nei casi più gravi la totale o parziale funzionalità delle facoltà sensitive, intellettive e volitive (necessitanti per il compimento di un atto umano con rilevanza e valenza anche giuridica, poichè dal compimento dell'atto se validamente compiuto ne derivano specifiche responsabilità, sostanziantesi in una mancanza assoluta dell' operatività della ragione (can. 1095, n. 1), sussistendo solamente la facoltà vegetativa. In taluni altri casi invece sono alterate le funzionalità dell'organo andando a incidere indirettamente e per connessione interfunzionale sull'uso o esercizio delle facoltà psichiche (discrezione e giudizio) (can. 1095, n. 2), cosi in questi casi l'effetto ostativo di natura morbosa per estensione e interconessione inferisce sulle funzionalità relative ai momenti psichici propri delle facoltà intellettive e volitive, lesi parzialmente nella esplicazione di alcune facoltà. Questa particolare perdita funzionale è causata dalla lesione di alcuni organi sensitivi esterni che per interconnessione alterano la funzione percettiva interna e conseguentemente la formazione del libero e cosciente convincimento; l'emergenza di queste disfunzioni hà forza deviante, viziando il processo formativo dell' atto umano incidendo, nelle sue varie fasi di formazione secondo una gradualità propria relativa alla gravità della lesione traducendosi in disturbi relazionali. Da qui la distinzione fra disfunzioni capaci di privare dell'uso conoscitivo e volitivo in maniera totalizzante, rendendo impossibile la apprensione e voliziorle del fine, e le disfunzioni meno gravi, che pur consentendo di apprendere il fine e volerlo intenzionalmente, incidono sul momento di formazione del giudizio discretivo critico, per la mancata apprensione e attribuzione di valore di talune qualità personali, poichè la presenza di una disfunzione pisico organica impedisce lo interscambio volto alla integrazione (quale unione psico-razionale), alterando in tal modo il momento di formazione del convincimento (intemo), confermato dall'atto volitivo esterno (consenso), possono quindi configurarsi alterazioni riconducibili al momento formativo del convincimento, intaccando la sua fermezza, a seguito di erronee, parziali o, mancanti rappresentazioni di quelle medesime qualità personali, viziando in tal modo la formazione dell'atto umano. Inoltre in relazione alla formazione del libero convincimento può essere alterato a seguito di pressioni costrittive interne (reazioni impulsive irrazionali), ed esterne (pisico-socio-ambientali), qualora queste ultime, assurgano a motivazioni particolari fondanti l'unica ragione determinante l'atto volitivo. Cosi anche motivazioni

Universidad Pontificia de Salamanca

diverse e strumentali rispetto allo scopo proprio dell'atto, possono costituire il motivo invalidante, o per la determinazione volontaristica meccanicistica dell'atto, in quanto non mosso da un normale processo psico-razionale fondato sul desiderio di ricerca interrelazionale affettiva propria dell'atto. Infine la presenza di cause turbative dell'esplicarsi delle facoltà psichiche, anche momentanee ma presenti e precedenti la manifestazione del consenso, di intensità tale da deviare il retto compimento dell'atto libero e cosciente, turbando dunque il processo conoscitivo e conseguentemente volitivo (poiché non si può volere ciò che non si conosce), ossia il normale iter di formazione dell'atto umano.

Condizioni essenziali e formazione del libero convincimento

6. La presenza della disfunzione strutturale e psichica assume una particolare rilevanza in ordine alla attribuzione o meno di responsabilità derivante dall' atto, qualora tale disfunzione abbia forza invalidante. Da qui le considerazioni circa le possibilità di inferimento delle disfunzione psico-fisiche in ordine a alla formazione del retto e fermo convincimento, quale atto libero di volontà interna, infatti in taluni casi il convincimento parrebbe assumere una fondamentale significazione in ordine ad assunzione di impegni e responsabilità conseguenti. Per quanto abbiamo avuto modo di accennare, infatti in taluni casi il convincimento si è fermamente formato per conseguire con retta intenzionalità le finalità dell'atto, talvolta invece uno dei nubendi non assume i contenuti propri all'atto che si intende compiere, nel senso di proposito da attuare, a seguito della mancanza di condizioni essenziali che rendano lo possibile la stessa formazione del proposito e la sua successiva attuazione finalistica. Talvolta i propositi sono differenti alle finalità proprie dell'atto, oppure escludono qualche aspetto finalistico di esso atto, privandolo della sua integrità, in taluni altri casi il convincimento non si è formato affatto sia per impossibilità di determinare o specificare l'oggetto da desiderare, il momento di formazione del libero convincimento potrebbe risultare turbato, dalla presenza di elementi costrittivi, o per mancanza di elementi conoscitivi sufficienti o adeguati a cogliere le reali significazioni dell'atto che si intende compiere, per la presenza di legami affetti, o fattori ambientali ostatavi impedienti le possibilità di affermazione in ordine ai propri convincimenti (legami o dipendenze psico-razionali di natura affettiva). In queste ipotesi pur essendosi formato il convincimento manca della sua conseguenziale operatività quale espressione della libertà di azione. Da queste brevi considerazioni parrebbe evincersi che la molteplicità di disfunzioni fisiche e psichiche fra loro interconnesse, «mens sane in corpore sane» (per mancanza o ridotta operativitá dell'uso della ragione can. 1095, nn. 1, 2), incidano effettualmente in quel momento psichico di formazione del fermo convincimento, quale possibilitá di assunzione di impegni esplicantesi una ferma e piena capacità decisoria o deliberativa in ordine all'assolvimento responsabile degli impegni assunti, in osservanza dunque, di quegli

Universidad Pontificia de Salamanca

obblighi essenziali richiesti per realizzare le conseguenti effettualitá dell'atto compiuto. Da quanto detto sembrerebbe evincersi che la mancata assunzione (per assenza di convincimento) incida direttamente sulla possibilità di assolvere agli impegni assunti (quale determinazione dell'interno volere), essendo la formazione del convincimento condizionata dalla esistenza di quelle condizioni essenziali (di natura fisico-psichiche), che rendono possibile il compimento dell'atto in ordine agli impegni futuri che da esso atto ne derivano. Dunque all'atto della assunzione dell'impegno è richiesta la presenza di tutti quei fattori concorrenti, fisici e psichici aventi forza realizzativa dell'impegno assunto e voluto con l'atto e sancito in un patto sacramentale.

L'istintualitá quale possibile causa di comportamenti devianti

7. La presenza di alcuni fattori caratteriali, non necessariamente riconducibili a una disfunzione di origine morbosa afferente la fisicità, ma di natura temperamentale istintuale, impulsivo irrazionale quale è l'atteggiamento violento, oppure l'egocentrismo o l'egoismo potrebbero ostacolare la normale conduzione di un corretto rapporto relazionale, tali elementi possono assurgere a causa deviante il normale processo formazione dell'atto umano, poiché precludendo la normale funzione di reciproco scambio interreiazionale, ostacolano la formazione del giudizio discretivo critico, ciò si evince dalla osservazione di consequenziali comportamenti che negano l'elementare condizione di riconoscimento del valore del dell'altrui personalitá (così per il violento), il non riconoscimento delle qualità personali altrui da parte dell'egocentrico negano, frustrandole, le aspettative di cura reciproca, e dunque la possibilità di integrazione interpersonale nel rapporto di condivisione costruttiva sul filo esperieziale del vivere quotidiano, volta ad attuarsi in un tendenziale dinamismo, ad «elevandum», di intenti e volizioni comunemente condivise. L'atteggiamento egocentrico o egoistico è ostativo del dinamismo suddetto, poiché gli risulta difficoltoso se non impossibile donare le qualità proprie e accogliere le altrui; onde integrare l'unità, l'istintualità bestiale contrasta la possibilità di comunicazione interpersonale, di quelle uniche e irrepetibili qualità e caratterialitá proprie di ciascun singolo individuo, esplicantesi nell'uso umano e costruttivo delle facoltà razionali. Da queste osservazioni viene spontaneo domandarsi quale sia l'effettualità del portato psicorazionale dei precetti fideistici, riconosciuti e comunitariamente vissuti, e se da essa esperiezialità emerga un riverbero psicologico [57] pedagogico, correttivo di quegli atteggiamenti istintuali, ostativi al compimento di un atto umano. A ben guardare gli atti di sacra-

57 Cf. *Enchiridion delle Encicliche*, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, 1978-1998, ediz. bilingue, EOB, 547. «Nei testi di San Paolo si trovano e reciprocamente si compenetrano, la dimensione ontologica, quella etica e quella pneumatologica... i termini o poli contrapposti sono da parte dell'uomo, la limitatezza e pecaminosità punti nevralgici della sua realtà psicologica ed etica».

Universidad Pontificia de Salamanca

lità, come abbiamo avuto modo di osservare portano in se delle ragioni e delle significazioni corrispondenti alle più profonde esigenze di compimento dell'essere umano, aiutandolo con la grazia ad un corretto ed umano rapporto con se e con gli altri e tutto ciò che gli sta intorno (elevandolo dalla pura istintualità), cosi l'esperienzialità della vita cristiana autentica insegna e educa ad un «modus vivendi» adeguato e realisticamente rispondente alla natura dell'uomo quale essere razionale voluto da Dio, da qui l'esigenza «dell'adequatio rei et intellectus» ai contenuti indicati in quelle precetività destinate a realizzarsi e a sostanziarsi in «modus vivendi» espressivo di un ordine psico-razionale nuovo (mentalità) adeguato, vero, capace di elevare l'uomo responsabilizzandolo.

L'atto sacramentale quale espressione volitiva di rapporto con Dio

8. L'atto libero e cosciente esprime imprescindibilmente un rapporto con Dio causa prima dell'agire, a cui tutto confluisce e converge nel sacramento, il rapporto con Dio trova la sua esplicitazione psico-razionale compiuta, quale atto di culto della sua presenza dedicativa affermando cosi appartenenza l'iniziale, da qui nasce l'esigenza del sigillo costante a memoria di questo rapporto mediante il quale Dio conferisce la grazia in aiuto. E'in questo senso che si esprime il significato del rapporto con Dio di questa unità e dunque la vera razio. La non conoscenza o perdita di memoria di questi significati, e della esperienzialità rituale esprimono l'esigenza di ricognizione e ricongiunzione del significato del matrimonio cristiano, e di ricongiunzione con Dio da qui il significato di ritrovare il senso di ogni parola mistica perchè è il momento psico razionale di elevazione del pneuma a Dio. La sacertà viene espressa con l'ampia celebrazione nella ritualità segno di grazia e di misericordia di Dio (miserere domine) quale invocazione della invocazione della «pietas» come perdono al peccato originale, da qui la prima trasgressione la disobbedienza della costituzione dell'uomo in piena purezza filiale (come rapporto di amore) è dalla mancanza o perdita di significazioni dell'amor filiale che nasce la trasgressione portando in se una profonda frustazione che si attua attraverso la ribellione (escludendo il sacramento) e con esso le conseguenzialità in ordine alla indissolubilità e alla fedeltà ai compiti che dal patto ne derivano, o talvolta dimenticando le sue significazioni arrivando conseguentemente alla irrazionalità prima del compimento dell'atto sacramentale e poi alla conduzione del rapporto coniugale e della sua gestione (perdendo il lume della ragione), la frustrazione col partner si attua in seguito ad una frattura col principio di discrezionalità, cioè del primo grado di rinuncia della parola per la riflessione, principio di autoregolamentazione (sulla relazione dei rapporti con se e con gli altri) da qui l'anomalia di percorso (o strutturale il litigio) dove viene meno la discrezionalità quale facoltà che permette di uniformare i propri atti le proprie parole con criteri soddisfacenti sul piano della ragione e della utilità.

Universidad Pontificia de Salamanca

Il valore del processo pisico razionale descritto dalla lezione Tomistica

9. Tenendo presente che la catalogazione di momenti pisico razionali e pisico fisici che ne fa l'Arpinate nel «De Homine» non rappresentano altro che l'esegesi paradigmatica di alcune potenzialità psico-razionali (flusso procedurale di elaborazione mentale che dovrebbe essere presente nella mente di ogni uomo) di comune accezione, che diremmo specificatamente, sono un paradigma convenzionale atto a presiedere prima l'indagine intorno alla pluralità di anomalie enunciate dal canone 1095, n. 3, e considerate come forme emergenti delle distonie della vita coniugale; proprio dopo il matrimonio e proprio durante la vita matrimoniale, che al canone 1055 sono enunciati i compiti fondamentali a cui i coniugi devono tendere, giustappunto per realizzare quel «bonum» che si erano prefissi di attuare nel percorso del consorzio coniugale con vicendevole pura e perseveranza. Ma e ben necessario specificare che non è permesso ricorrere alla panacea del conformismo lassista in cui il «bonum persone» (cioè a dire un perseguimento costante dell'egoismo costituzionale di una pratica godereccia tipicamente consumistica con l'assenza totale dei valori etici dei cristiani pur non tanto cristifideles) viene anteposto al «bonum coniugium». Il canone 1055 bisogna riconoscere che non è una invenzione dell'attuale Codex Jure Canonici, ma una millenaria esperimentazione di generazioni che hanno voluto e saputo rappresentare con la loro vita coniugale il contenuto etico nella applicazione quotidiana di valori enunciati nell'evangelo come costume di vita, eletti quindi in «modus vivendi» da codificare in una istituzione plurimillenaria, questa volta che poi ha dato origini al concetto di società civile, e di Civiltà Cristiana. E dunque il fondamento della contemporanea scienza psicologica applicato al consorzio coniugale cristiano é in grado con le sue analisi di aggiungere altri elementi di utile considerazione scientifica capace di generare tendenze migliorative o comunque formali osservazioni di contenuto diverso o quanto meno surrogatorio a quelle linee di perspezione e di significazione fenomenologica contenute e nel «De homine» e ancora negli «atti umani»? in attri termini la ricerca scientifica nel campo della psicologia umana allorquando non è psichiatria è in grado di fornire modelli quanto meno alternativi, a disconoscere nella istituzione matrimoniale sacramentalità, la vincolatività dei patti della alleanza, della reciprocità considerativa come primo e utile elemento e al vincolo sacrale e al vincolo civilistico e al vincolo giuridico etico di sucessiva rispondente responsabilità verso la prole (sempre primo e obiettivo giudice nei confronti dei genitori) e la rappresentazione del decoro personale dei coniugi come giudizio quotidiano alle proprie azioni in seno alla collettività (di lavoro, del proprio comune, etc.); e non ultimo proprio con se stessi, quale è il concetto di giudizio della salus «animarum» e nel matrimonio e fuori della istituzione del matrimonio civilistico (cosiddetta vita di copia).

Universidad Pontificia de Salamanca

La possibile presenza di elementi ostativi del passaggio dalla potenza all'atto

10. Dalle considerazioni su esposte si osserva che il passaggio dalla potenza all'atto presuppone l'assenza di anomalie, nonchè la possibilità di conoscere, per volere coscentemente il valore sacramentale, su cui andrà a costituirsi il patto che sancisce l'unità, in ordine alla emergenza di una serie ordinata di diritti e doveri comportamentali, conseguenti e corrispondenti alle promesse matrimoniali, quale assunzione di impegno ad attuare i comportamenti finalistici di cui al (can. 1055); trattasi di «comportamenti dovuti» poichè promessi (nella loro possibilità realizativa) all'atto dellá celebrazione del matrimonio. Da qui il dovere-diritto di avveramento «effettivo» del contenuto delle promesse matrimoni (pisico-razionali). Il dovere-diritto nella sua possibilità avverativa è negato per l'impossibilità di assumere (can. 1095, n. 3) e adempiere agli obblighi essenziali (can. 1055) a causa delle disfunzioni psico-fisiche, infatti abbiamo avuto modo di notare che la perdita di funzionalità sensitive, nel segno omni comprensivo della sensibilità pisico-razionale quindi, della chiara visione della funzionalità razionale quale presido dei cinque sensi, inevitabilmente conduce all'impossibilità e alla difficoltà nei casi più lievi, di una normale vita di relazione affettiva essendo intaccata in termini esperienziali la possibilità di una reale integrazione volta alla unità; impedendo conseguentemente l'assolvimento di quei doverosi e reciproci obblighi, nonchè dei diritti che nel consorzio coniugale essenzialmente si realizzano con la reciproca collaborazione dei coniugi.

Il comportamento deviante (l'anomalia), e l'effetto di disfunzioni «morbose» psico-fisiche, traducentesi in disturbi comportamentali con diversa intensità di inferimento nel compimento dell'atto umano; da qui le considerazioni in ordine all'origine della disfunzione morbosa in senso esteso, se afferente alla lesione di un organo o meno, o soltanto la sua funzionalità, se patologicamente irreversibile o curabile, se in itinere o consolidata, se grave o lieve, se preclusiva o meno della possibilità di assolvimento degli obblighi essenziali, esplicantesi in quella dinamica di reciproco interscambio di donazione o accoglimento di qualità personali (sensitive e intellettive); in un rapporto di reciproca responsabilità comportamentale di rilevanza giuridica e sociale. Da qui l'esigenza di accertamento, mediante l'ausilio di organi consultivi di chiara tradizione cristiana, in ordine alla possibile verifica, di esistenza delle condizioni essenziali, da compiersi prima del compimento dell' atto, onde verificare la possibilità di intervento, in ordine alla presenza di disfunzioni di natura psico-fisica emergenti prima del compimento dell'atto, e successivamente al compimento del medesimo atto, sia per la verifica di disfunzioni emergenti, sia in funzione di sostegno in ordine all'insorgenza delle normali difficoltà anche socio-ambientali di affronto delle responsabilità derivanti dai gravosi compiti matrimoniali.

L'assunzione degli impegni prima e la successiva assoluzione degli obblighi essenziali assumono rilevanza giuridica, sia in ordine al valido compimento dell'atto e sia in ordine alle consequenziali responsabilità che dall'atto ne deriva-

Universidad Pontificia de Salamanca

no. La considerazione codicistica parrebbe legare in un rapporto di logica consequenzialità la possibilità di assunzione degli impegni in ordine ai loro assolvimento, sostanziantesi in comportamenti doverosi futuri, ma in realtà ciò che rileva ai fini della validità dell'atto è la esistenza delle condizioni essenziali (can. 1095) nel momento della celebrazione, esse fondano la possibilità di valida assunzione dell'impegno, non si può validamente assumere in mancanza di esse condizioni, poiché configurano ciò che è essenziale per il compimento di un atto valido per la presenza di quelle necessitanti qualità psico-fisiche-razionali.

Infatti l'assoluzione (realizzazione dell'obbligo), dell'impegno validamente assunto, viene in considerazione quale sua logica consequenzialità, onde realizzare i contenuti dell'impegno primariamente assunto, e che per sua natura, la realizzazione di essi impegni, coinvolge esistenzialmente i nubendi in un compito che si sostanzia in recipròche cure, attenzioni e doveri in ragione della responsabilità personale che ognuno dei coniugi ha verso l'altro, in quanto persona, e della prole, da qui il valore della indissolubilità del vincolo sacramentale, in ragione dei compiti da realizare che per loro natura coinvolgono e impegnano la presenza dei nubendi in un rapporto volto a conseguire la «salus animarum». Pertanto dal valido compimento dell'atto di sacralità quale è la celebrazione del matrimonio, emerge il.patto di fedeltà indissolubile all'assolvimento degli impegni validamente assunti, in forza del vincolo, assunto e voluto reciprocamente.

I contenuti del patto quale legame spirituale si sostanziano nella realizzazione degli impegni assunti ossia dei compiti che dal vincolo ne derivano in adempimento delle responsabilità sancite dal patto. Da qui la respansabilità in ordine all'assolvimento degli obblighi, in funzione corrispettiva dei diritti reciprocamente attribuiti e insorgenti in capo a ciascun coniuge nel momento perfezionativo del vincolo sacramentale, sostanziantesi in comportamenti avveranti il contenuto delle promesse matrimoniali (ancora aspettative di diritto fino al momento della celebrazione), e soltanto dal momento della celebrazione, quale momento perfezionativo dell'atto divengono pieni diritti su cui fondare reciproche «pretese» di conduzioni e comportamenti corrispettivi doverosi; per l'assolvimento dei quali i coniugi si sono vincolati stringendosi in un patto con efficacia vincolativa anche civilistica costitutivo dello «status coniugalis» (art. 82, accordo 18-2-84 rat.; art. 81, 25-3-85, n. 121). Cosi si spiega l'esigenza di ricorrere allo strumento contrattuale, per disciplinare gli effetti esterni del vincolo relativi ai rapporti materiali, in ordine all'assolvimento di quei doveri emergenti dal patto di unione sacramentale, fondamento dello status coniugale emergente dallo scambio relazionale di reciproca donazione e accettazione di qualità personali volte a integrarsi nena unita di un uomo e una donna in un «consortium totius vitae» [58].

L'ordinamento civilistico vincola i coniugi (art. 143 c.c.), all'assolvimento dei doveri di fedeltà assistenza reciproca morale e materiale, collaborazione

58 Cf. Cost. *Gaudium et Spes*, nn. 49-49.

Universidad Pontificia de Salamanca

nell'interesse della famiglia, alla coabitazione (articoli 107-570 c.c.), ai bisogni della famiglia (articoli 146, 186, 193 c.c.), all'obbligo di contribuzione e mantenimento (art. 144 c.c.). Tali obblighi sono determinati in osservanza dei precetti Costituzionali di cui all'art. 29-30 della Costituzione Italiana. Peraltro il codice civile prevede la possibilità di scioglimento della comunione fra i coniugi per atto volontaristico consensuale o legale per iniziativa di uno o entrambi i coniugi (L898\1970) a motivo dell'inosservanza degli obblighi di cui sopra, nonchè per le incapacità psicofisiche cosi come stabilito dagli articoli del codice civile qui di seguito indicati (articoli 85, 120, 119, 118, 122, 123, 124 del c.c..; 31.div.app.2; articoli 330, 343, 400, 433 c.c).

Il C.J.C. prevede la possibilità di dichiarazione di nullità matrimoniale per mancanza di condizioni essenziali (can. 1095), preclusive o impossibilitanti il compimento di un valido atto umano e dunque, dei doveri e diritti conseguenti per realizzare le sue finalità, emergenti dal sacramento matrimoniale, per il conseguimento delle quali sono richieste: le proprietà essenziali [59] (can. 1056 C.J.C.). L'adempimento degli obblighi essenziali (cann. 1055, 1061, 226), la mancanza di capacità psico-razionali (can. 1095); infatti la presenza di tali disfunzioni psicostrutturali rende impossibile il compimento di un atto umano perfetto e con esso la nascita dello «status coniugalis», essendo preclusa la possibilità di assolvimento degli obblighi essenziali conseguenti, e necessitanti per la realizzazione dei diritti corrispettivi che dal compimento dell'atto valido ne derivano. Da qui la sua rilevanza giuridica in termini di responsabilità, poichè l'atto umano validamente esperito da luogo a reciproci diritti a cui corrispondono reciproci comportamenti doverosi (can. 1055), infatti il diritto si sostanzia e si perfeziona nel momento del valido esperimento dell'atto umano, perchè l'atto della celebrazione quale fonte sacramentale giuridica in se e' potenzialmente idoneo a porre in essere responsabili comportamenti doverosi espressivi, della piena capacità di intendere e volere; avverativa del diritto nel matrimonio, pertanto si osserva che la mancanza delle condizioni essenziali, quale «conditio sine qua non», di cui al can. 1095, esprimono l'imposibilità di avveramento delle legittime aspetative del diritto derivanti dalle promesse matrimoniali, ossia all'avveramento dei contenuti su cui si fonda il reciproco affidamento, in conseguenza del quale i nubendi si uniscono in un patto sacramentale, quale espressione del consenso assenso vincolandosi (alleanza), realizzando cosi il sinallagma dovere-diritto quale conseguenza del patto costitutivo di un nuovo «status» quello coniugale del Cristifideles; con riconosciuta valenza civilistica mediante lo strumento contrattuale, fondato sulla medesima prestazione di consenso perfezionativo del patto, avente efficacia vincolativa esterna, essendo il contratto collegato strumentalmente al patto onde disciplinare, per come suddetto le sue effettualità esterne; la vincolatività del patto essenzialmente si fonda sulla «fides», confermata con forza vinco-

59 Cf. Pio XII, Enc. *Casti Connubii*, n. 48, «finche i coniugi sono in vita, la loro unione è sempre il sacramento di Cristo e della chiesa».

Universidad Pontificia de Salamanca

lante dal consenso pubblicamente manifestato, confermando l'impegno di donarsi reciprocamente e accettarsi in un rapporto di scambio delle qualità personali volto ad integrarsi nell'unità per conseguire le finalità dell'atto (can. 1055). Da qui la esigenza di constatare prima del compimento dell'atto la presenza delie condizioni essenziali, la conoscenza del valore sacramentale dell'atto, delle qualità personali, attitudini, eventuale presenza di impedimenti (cann. 1073-1094), della eventuale constatazione della presenza di vizi emergenti (cann. 1096, 1097, 1098, 1101, 1102, 1103); per quanto possibile, queste constatazioni necessitanti per fondare l'affidamento in ordine all'atto da compiere (can. 1062), richiedono la prestazione di un adeguato servizio [60] di consulenza prematrimoniale in osservanza del dovere pastorale di cui ai cann. (1064-1075), quale responsabilità dei pastori d'anime, affinchè predispongano quanto necessario in termini di assistenza, onde conservare lo stato matrimoniale nello spirito cristiano, per evitare dunque o arginare il sempre più frequente doloroso e devastante fenomeno dei fallimenti matrimoniali.

Il servizio di consulenza quale strumento di assistenza pastorale.

Prima e dopo la celebrazione del matrimonio

11. Dal Concilio Vaticano II apprendiamo la novella della possibile modificabilità organizzativa dell'esercizio del ministero ecclesiale per essere la celebrazione del matrimonio un ministero docenziale, direttamente affidato alla cura pastorale contiene già in se tutti gli elementi probatori e costitutivi all'uopo esercitabili (parroco e vescovo), è chiaro che allora nessuno meglio di loro possa e debba pronunciarsi in un esercizio di censura per qual si voglia causa di non corretta applicazione funzionale dei presupposti voluti o comunque richiamati dalle norme canonistiche è qui che il Codex Juris Canonici spiega la sua ampiezza giuridica nella visione di corretta amministrazione del servizio (cura animarum) (Cost. Conc. n. 52 *Gaudium et Spes;* esort. Ap. Giovanni Paolo II, nn. 66-67); di motivazioni ordinamentali e nel codice canonico, esegeticamente considerata e di volta in volta applicata attraverso le Encicliche le Pastorali i delle singole commissioni episcopali, Consigli nazionali le lettere ai vescovi, il Colleggio romano è di ampia facultazione proprio quando promuove e sollecità il decentramento delle varie competenze considerandole, non più come astrattezza gestionale vicessitudinale della quotidianità sempre più asfissiante delle ragioni dello spirito (con carenza di ripensamento delle situazioni connesse) per le conduzioni di banale burocrazia

60 Cf. Decreto Generale della CEI (5-11-1990), *Enchir. CEI,* vol. 4, 1316-1322, n. 2. «L'azione della chiesa deve accompagnare la famiglia nelle diverse tape della sua formazione e del suo sviluppo. Ai nostri tempi è più che mai necessaria l'assistenza ai giovani nella preparazione al matrimonio e alla vita familiare. Questa assisstenza non può limitarsi all'espletamento delle pratiche per la celebrazione matrimoniale, ma deve abbracciare le diverse fasi della vita dell'uomo e la donna, affinche prendano coscienza die valori e degli impegni propri della vocazione al matrimonio cristiano».

Universidad Pontificia de Salamanca

ecclesiale ma come completezza vicessitudinale, in tal modo si realizza la giusta concettualità di amministrazione di servizio ecumenico pastorale e quindi come costanti risposte a quelle richieste di attuazione della carità cristiana quale effettuale presenza di Dio come Spirito motore della socialità cristiana, cioè sostanziale affermazione della terza virtù cardinale. In questa visione attuativa del decentramento vanno viste le proposte che da questo simposio devono scaturire intorno alle novazioni riguardanti (l'attuazione e rinnovazione dei tribunali ecclesiastici, valore del matrimonio, la procreazione responsabile e il valore della prole, le cause di natura psichica (can. 1095, n. 3).

L'assetto dei tribunali ecclesiastici col decentramento attorno ai gradi di competenza a giudicare in materia di piena pertinenza localistica e ciò in quanto si ripete, é la locale inerenza all'autorità pastorale che viene direttamente investita dalla responsabilità «in iudicando», una breve ma necessaria ricognizione dello stato ordinamentale è pur necessaria per l'adeguata indicazione funzionale che cosi gli è stata delegata; sarebbe bene in ciò considerare lo stato organizzativo degli stessi organi preposti all'attuazione dei servizi, per sommi capi indicheremmo alcuni di essi. Il dovere di assistenza viene in considerazione in ordine alla necessità di sostenere la copia nelle normali difficoltà che la convivenza comporta sopratutto nei primi anni di vita, nonchè dell'affronto delle responsabilità educative nei confronti della prole (can. 226), forgiata sulla base di principi antropologici educativi propri alla cultura cristiana, per evitare di cadere nei psicologismi e sociologismi di ben altra tradizione culturale; da qui l'esigenza metodologica di affronto di tali problematiche non in maniera individualistica ma nell'ambito della comune esperienzialità comunitaria. La funzione del consultorio afferma la possibilità di presenziare efficacemente la competenza della chiesa non solo nelle sue effettualità di natura applicativa giurisdizionale ma primariamente nella sua dimensione sociale. Non si esclude peraltro, un funzionale collegamento, fra la attività del consultorio, per le comuni implicazioni in ordine al servizio svolto, con i tribunali, infatti i consultori familiari rispondono alla essenziale funzione pastorale (can. 1064), di istruire e rendere autocoscienti i nubendi onde poter compiere coscientemente l'atto del sacramento matrimoniale, sia in relazione alle condizioni essenziali richieste e sia in relazione al valore sacramentale e dei relativi compiti e alle responsabilità che da esso ne derivano. Da qui la possibilità di accertamento preventivo della eventuale presenza di elementi causativi le devianze dal normale compimento di un atto umano, dunque la valutazione in termini realistici in ordine all'insorgenza di evetuali e comuni difficoltà, onde pervenire anche ad un giudizio cosciente delle costanti pressioni culturali opposte alla concezione cristiana del matrimonio, quale istituzione stabile fondamentale per la generazione e formazione della persona. Inoltre la possibilità di individuare i fattori causativi, la gravita del disturbo che già nel momento delle promesse potrebbe emergere, nonchè la possibilità di intervento preventivo, o di sostegno qualora si tratti di disagio tenendo conto che trattasi di situazioni di sofferenza spesso diffusa che affligge l'uomo contemporaneo. Da qui anche l'essenziale collegamento funzionale, in attuazione di quel fondamentale principio di collaborazione

Universidad Pontificia de Salamanca

a cui si ispira l'amministrazione della giustizia cone servizio giurisdizionale nella chiesa, con i tribunali competenti di fatto a recogliere le prove (cann. 1673-1674), in ordine all'accercamento probatorio dei fatti fondanti le richieste di dichiarazione di nullità. La funzione del consultorio familiare deve contribuire a sostenere i coniugi, rispetto alle pressioni culturali provvenienti dalla laicità civilistica in ordine alle proposte divorzistiche quale unica soluzione di affronto delle normali difficoltà legate all'assolvimento del compito matrimoniale.

L'accertameto dichiarativo della nullità matrimoniale presuppone la conoscenza della storia personale e della personalità dei nubendi, considerati nell'ambito sociale e ambientale ove si è svolta la loro vita coniugale, tutto questo impone al gravoso compito del giudice istruttore e del difensore del vincolo di ricostruire i fatti storici, personali, familiari e sociali, di ogni singolo coniuge, nonché la storia della vicenda coniugale, è opportuno che le dichiarazioni delle parti e dei testimoni, per la fondatezza del giudizio, siano riconducibili ad un comune e condiviso fondamento oggettivo, onde poter verificare la fondatezza della dichiarazioni, poichè la constatazione della contraddittorietà delle opposte dichiarazioni non è sufficiente per fondare un giudizio, per questa ragioni è essenziale, la conoscenza della realtà dei fatti relativi alla personale storia della personalità dei nubendi considerati e valutati tenendo conto di una molteplicità di fattori afferenti la vita dei coniugi.

La costituzione dei tribunali locali, per obbiettive ragioni possono rispondere in maniera più adeguata all'esigenza di accertamento probatorio, essendo in grado di conoscere più da vicino i nubendi, e le vicende in ordine alla conduzione della loro vita di copia; ciò consentirà di valutare più obiettivamente l'esistenza dei presupposti di accettazione del libello sarà infine facilitato il compito di ricostruire la storia dei comportamenti quotidiani in ordine ai fatti storici oggettivi e soggettivi, da cui evincere la eventuale presenza e riscontro di disfunzioni devianti e riconducibili al momento del compimento dell'atto coniugale. L'accertamento probatorio necessariamente dovrà volgersi a considerare e valutare le relative condizioni mentali [61] dei nubendi

61 Cf. Renato Piccione, *Guida alla salute mentale* (Roma 1997), onsidera i diversi fattori che inducono le condizioni mentali, dal biologico che comprende le condizioni organiche del soggetto, comprese quelle aquisite per via ereditaria, psicologici, che riguardano la personalità nel suo complesso, la storia del singolo soggetto, il modo con cui elabora e usimila le esperienze, il modo con cui si relaziona con gli altri sociali, che comprendono le condizioni che determinano il ruolo sociale del soggetto: lavoro, reddito grado di istruzione, il tipo di persone frequentate. In particolare viviamo in una società che propone modelli di comportamento basati sul sucesso e sul benessere economico e che quindi sollecita la competitività e la ricerca frenetica di affermazione entra in tale dinamica, il delicato equilibrio delle gratificazioni che inevitabilmente si producono nei familiari e nelle amicizie. Inoltre i fattori ecologici che comprendono i modi con cui il soggetto vive lo spazio che ha a disposizione spazio fisico (casa luogo di lavoro città); spazio culturale (presenza di stimoli intellettali, norme valori, modelli nella vita del soggetto); spazio di relazione (isolamento rapporti poco significativi o poveri, sovracarico di obblighi assistenziali, o al contrario l'esistenza di una rete sociale che aiuta il soggetto) infine quelli sanitari, in cui vanno considerate le possibilità di

Universidad Pontificia de Salamanca

(benessere fisico-psichico, disagio, disturbo lieve, o grave), che sono il risultato dell'intreccio tra fattori individuali (biologico e psicologico) e fattori ambientali (sociale, ecologico e sanitario), i suddetti fattori inducono e causano le diverse condizioni mentali su menzionate afferenti la vita dell'individuo considerato nella possibilità di affermazione dei valori superiori, pertanto è necessitante ricostruire:

1) La storia oggettiva (fatti storici con processo epistemologico), la storia soggettiva dei comportamenti quotidiani dei coniugi (abitudini, usi , costumi del luogo dove hanno risieduto e risiedono i nubendi).
2) Analisi psico-razionale del soggetto con riferimento alla cronologia evolutiva e ai comportamenti sociali succedutisi.
3) Analisi perspettiva del periodo prematrimoniale circa le affermazioni volitive di coscenza della conoscenza del Sacramento del matrimonio.
4) Possibilità di conduzione del menage (can. 1095).
5) Constatazione dei comportamenti sulle reazioni psico-razionali tratti dagli eventi della vita matrimoniale.
6) Descrizione dell'ambiente in cui prima e dopo il matrimonio hanno avuto modo di frequentazione e di vivere la loro vita entrambi i soggetti.
7) Prove addotte dai soggetti, su manifestazioni eventi o comunque comportamenti onde esplicitare a iivello interiore i disturbi o variazioni della personalità.

L'acquisizione, la valutazione dei comportamenti psico-razionali risulta di più facile accessione conoscitiva, da parte dei tribunali locali consentendo in tal modo un più adeguato svolgimento della attività istruttoria volta a rac-

poter usufruire di efficaci servizi di cura, di prevenzione, di assistenza facilmente accesibile su cui può contare il soggetto, quando esistono situazioni critiche per il proprio equilibrio pissicologico». Cf. Paolo Mariotti, *I diritti die Malati,* Ministero della sanità (uff. consegat. mat. 2, invent., n. 25, 574), Giuffre Editore, 1993, Milano (Min. Sanità, Roma); il concetto di salute secondo L'organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce lo stato di salute «quale stato di completo benesserefisico sociale e mentale». Il legislatore ha definito il concetto di malatia comeuna alterazione dello stato normale di salute al di la delle questioni meramente terminologiche, è opportuno comunque sottolineare che il concetto di malatia, come quello di salute, si è notevolmente ampliato in questi ultimi anni sino a comprendere le conseguenze di comportamenti sociali molto diffusi come la tossicodipendenza, lo stres provocato dai modi di vita della nostra società industriale. «Il concetto di salute (secondo OMS) è da intedersi in senso estensivo, e si riasume nel più ampio concetto di 'gioia di vivere' credo da non intendersi come ebrezza ma come sostanziale affermazione di condizione psico razionale riconducibile alle considerazioni di natura ontologica, di desiderio di felicità e di compimento a cui l'uomo tende». Cf. Giovanni Paolo II, *Fides et Ratio,* 33, 49. «L'uomo per natura cerca la verità. Questa ricerca non è destinata solo alla riceca di verità parziali, fattuali o scientifiche; egli non cerca solo il bene per ognuna delle sue decisioni a sua ricerca tendo verso una verità ulterioreche sia in grado di spiegare il senso della vita; e perciò una ricerca che non può trovare esito se non nell'ssoluto. Grazie alle capacità insite nel suo pensiero l'uomo è in grado di incontrare e riconoscere una simile verità».

Universidad Pontificia de Salamanca

cogliere gli elementi probatori, e dunque di un più accurato vaglio in ordine al valore della prova, facilitando il gravoso compito del collegio giudicante chiamato a rispondere, applicando la norma, sulla base dei criteri di giustizia del caso dato in esame (equità), in ordine alla esistenza delle condizioni essenziali richieste, al momento della celebrazione del matrimonio, per la validità dell'atto.

Il criterio di giudizio fondato sull'equità, risponde pienamente alla esigenza della «cura animarum» poichè assicura ed esalta il valore della singola persona, accordandogli l'attenzione e la cura della sua vicenda personale, siamo dunque lontani da quelle applicazioni della giustizia tendenti alla massificazione attuata meccanicisticamente attraverso gli inquadramenti giurisprudenziali, o se si preferisce chiamarli orientamenti. Il servizio dell'amministrazione della giustizia, è invece concepito nella chiesa, come attuazione della carità, prendendosi cura della personalissima vicenda umana di ogni singolo cristifideles, per ognuno dei quali Cristo ha dato la vita.

Conclusioni

Il contenuto del can. 1095, n. 3, fa riferimento, con un certo rimando attraverso la eziologia delle cause di natura psichica ad una serie di disfunzioni causanti comportamenti devianti, quali comportamenti irregolari psicorazionale, preclusivi del compimento di un valido atto umano, a seguito della presenza di disfunzioni o turbative di diverso grado e intensità, di natura psico-fisica preclusiva della assunzione degli impegni, intendendosi per l'assunzione di impegni una condotta iniziale che confluisce nella qualificazione di fermezza dello stesso convincimento in ordine all'adempimento degli obblighi presenti e futuri. La assunzione di impegni quale momento psicorazionale coincide col momento di formazione del ferrno convincimento in ordine all'adempimento di ben precisi obblighi futuri e sommariamente enunciati nella celebrazione rituale del matrimonio (can. 1055). Da qui la necessità di verifica delle condizioni essenziali, necessarie per compiere l'atto sacramentale del matrimonio, che una volta compiuto assume il carattere etico giuridico della indissolubilità.

E'auspicabile pertanto, constatare prima del compimento dell'atto, la loro presenza, mediante esami consultivi e specificativi degli obblighi futuri, a cui i nubendi vanno incontro, nonchè del valore sacramentale del patto, da pronunciare e da stringere. In riferimento alle disposizioni psico razionali emergenti antecedentemente o in itinere, al compimento dell'atto sacrale, da qui la possibilità di intervento chiarificatorio, fra le parti direttarnente, e nella persona del celebrante. In ordine alla regolarità richiesta per la validità dell'atto secondo la normativa codicistica. Poichè alcune disfunzioni si manifestano dopo il compimento dell'atto, è necessario, attraverso gli organi consultori,

Universidad Pontificia de Salamanca

prestare una costante assistenza e cura ai coniugi in modo che evidenziandosi il valore del «bonum coniugium» si riesca a sanare le possibili conflittualità emergenti e verificarne il grado di tollerabilità. In tal modo é facilitato il compito di prima indagine e della raccolta di obiettivi elementi probatori del disagio nella conduzione del rapporto coniugale, cosi allorquando venga adito il giudice, da parte di uno o entrambi i coniugi, sarà facilitato nel ricostruire la storia personale e coniugale dei nubendi, onde comprendere le ragioni del malessere, e tentando ove sia possibile la conciliazione, quale specifica funzione del Presidente del Tribunale, con pariteticità di funzioni in questo caso a quelle del Presidente del Tribunale Civile ma, con una marcata differenza in ordine alla prestazione del medesimo servizio, poichè in quest'ultimo caso ci si limita tristemente a prendere atto della volontà di scioglimento della comunione coniugale e a formalizzare le motivazioni, le condizioni di scioglimento in orddine ad aspetti di natura materiale, e tutto ciò è in perfetta sintonia con la natura del contratto avente ad oggetto la disciplina di rapporti di scambio di beni suscettibili di una valutazione economica, tenendo conto del fatto che la logica contrattualistica ammette anche la stipula di contratti a termine. Il servizio del giudicante dei Tribunali ecclesiastici é chiamato invece ad accertare la presenza o meno di quelle condizioni essenziali richieste dalla natura dell'atto sacramentale, attestanti la capacità di intendere e volere, onde in mancanza dichiararne la nullità del patto matrimoniale che per sua natura primariamente impegna i coniugi in una relazione di scambio del valore di qualità personali volte ad integrarsi in un «compositum» unitario di due persone di sesso diverso, accettandosi e donandosi reciprocamente, vita natural durante, da qui la natura primariamente spirituale volta a sostanziarsi in un rapporto di condivisione anche materiale. Da qui la necessità di distinguere la difficoltà di condurre la relazione, dalla incapacità di intendere e volere (quale impossibilità di assunzione e affronto di quei normali impegni); la difficoltà primariamente si sostanzia nella difficoltà di integrazione nella unità tra i coniugi che necessariamente implica un sacrificio nel rendere possibile l'interscambio di reciproca integrazione nella donazione e accettazione di valori e qualità psico-razionali costitutive l'identità di quella personalità determinata. La cognizione e l'accoglimento del reale significato del matrimonio quale sacramento, da senso alla fatica insita nel sacrificio di assoluzione degli impegni matrimoniali assunti, fuori dal significato e dalla concezione della vita cristiana, quel sacrificio richiesto dall'assolvimento dei compiti matrimoniali rischia di trasformarsi in «impossibilità» (o in mera esecuzione volontaristica in assolvimento di un impegno contrattuale); infatti la grazia elargita da Dio mediante il sacramento interviene in aiuto ai coniugi per sostenerli nel loro sacrificio rienpendolo di significato; da qui l'urgenza di permanere e attuare il valore culturale significato dal matrimonio cristiano nel senso di «vocazine» all'assolvimento di un compito. Da queste considerazioni emerge la necessità di voler e saper distinguere la «difficoltà» nel condurre la relazione coniugale, dalla incapacità di intendere e volere quale reale condizione di

Universidad Pontificia de Salamanca

impossibilità di scambio delle qualità personali e dei suoi contenuti sostanziantesi nelle Virtù, dalla patristica la grande lezione dei nominalismi in evoluzione attualmente scientifico probatoria, la necessità di integrazione dei coniugi, data la complessità della natura umana implica talvolta delle difficoltà nell'affrontare delle responsabilità in ordine agli impegni richiesti dal compito matrimoniale. Chissà se la riscoperta e la assunzione del valore e dei criteri di ragione indicati dalle virtù teologali [62], in quanto costante stratificazione concettuale in evoluzione perspettiva, che si affida alla esperienzialità quotidiana attraverso i vari comportamenti psico-razionali, poiche si attua attraverso la analisi die comportamenti sociali; non siano più rispondenti alle esigenze di significato della natura umana, e della profonda comprensione dei suoi stati d'animo, e delle coseguenti indicazioni in ordine a conduzioni comportamentali razionali della propria asistenza, più di quanto non sia in grado di indicare la psicologia contemporanea nei suoi recenti tentativi di comprensione di quel «compositum» fisico e spirituale: l'uomo, di cui ci dice San Tommaso D'Aquino e Sant'Agostino nella loro lezione, e chissà se riprendere queste lezioni [63] (pur integrandole con nuovi apporti conoscitivi scientifici) non serva a liberarci dall'appiattimento conformista dettato dagli schemi ideologici positivisti di questo ultimo scorcio di millennio.

La concezione epistemologica intorno alla esplicazione della voce storico lessicale «Medio Evo», e del portato didattico formativo della scolastica. Penso, con molta modestia, sia poco rilevato nel quotidiano del portato formativo contemporaneo (il comandamento attuale è fare tutto in fretta e furia, ma a ciò penso si deve opporre l'interrogazione razionale di larga esperienza: «presto e bene raro viene»).

L'attenzione lessicale sulla voce «Medio Evo» E sempre stata misconosciuta o addirittura maltrattata (come tempo superato e indicato addirittura come ii più cavernicoio del millennio attuale).

Con molta modestia penso invece che sia da interpretare e attentamente vagliare come tempo intermedio per la formazione della conoscenza, e seme fruttifero in un suecessivo riconoscimento razionale evolutivo, indicato quale appunto nella successiva dizione letterario scientifica «Umanesimo e Rinascimento» (quale concetto cronologico razionale evolutivo in condensazioni esperienziali fondanti la cultura scientifica —letteraria moderna). Come cate-

62 Considerate le Virtù Teologali nel loro portato psico-razionale rispondente a criteri raziondi con forza raziocinante in ordine alle conduzioni comportamentali. Cf. S. Tommaso D'Aquino, *La Somma Teologica* (III, q.55, a.4), «Una buona qualità della mente, per cui si vive rettamente, e di cui nessuno si serve per il male»; cfr. I-II, q.??, a.2), «... le virtù infuse insegna S. Tommaso nonn danno solo la faciatà agendi, come le virtu acquisite ma la stessa operandi Potenziam».

63 Cf. «motu proprio» papa Pio X, *Doctoris angelici*, 29 giugno 1914. Cf. Paolo VI, *Lumen Ecclesiae*, lettera al maestro dell'ordine domenicano P. Vincenzo de Cuensongle, per il Viicentenario della morte di S. Tommaso D'Aquino (Napoli 1975), in Ugo Bellocchi tutte le Encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740 ad oggi, volume VII, Pio X.

Universidad Pontificia de Salamanca

goria esplicativa di questo tempo di riferimento ben pochi riflettono sulla Scolastica come palestra di ingegno di quelle costanti attitudini razionali che dalla didattica muoveranno dalla costruzione organizzativa della teologia e della rinnovata teogiuridicità che dalla Bibbia muove e confluisce nell'Evangelo in una più luminosa e umana considerazione della legge dell'amore. Attraverso i Decretalia muove l'architettura giuridica della Scolastica in un ambito considerativo della socialità come organizzazione scansionale di una liturgia attenta e responsabile nella costruzione di una fede esplicata in formulazioni di collettivismo rituale, attingente a una nomotecnica ordinativa, che verranno su esperienza millenaria raccolte in un Codex Juris. Infatti i comportamenti liturgici e rituali debbono necessariamente attingere la loro precettività in forme fisse a cui le comunità dei credenti debbono con sicurezza rivolgersi per ottenere il ristoro della certezza attuativa che va oltre la convenzionalità della moda (cioè di un uso e un costume e un costume meccanicisticamente attuato per conformismo sociale; ma che è attuato sul filo della responsabilità imposta dalla coscienza del vivere in consorzio e quindi dal doveroso rispetto di quelle norme che danno il segno dell'unicità razionale cosciente della propria individuazione etica).

Orbene il cristiano nella sua vita quotidiana non può prescindere da questa considerazione (giudizio soggettivo etico sulla propria vita); cioè di quella tendenza realizzativa della legge dell'amore che è il massimo decoro del sistema giuridico canonico, nella memoria a primo impatto ho voluto ricordare (sommariamente) la lezione Tomistica sulla sacramentalità a cui naturalmente succede la formulazione psico-razionale nel («De Homine») come gli «atti umani». L'Arpinate nella sua costruzione razionale non poteva prescindere da questo collegamento che quanto meno è di una stringente logicità, anche perchè è richiesta non solo formalmente ma per la ragione specifica dell'istituto in se considerato, quale nucleo vitale dell'aggregato sociale. Infatti l'istituto matrimoniale naturalmente è stato codificato e sottoposto a particolari cure normative fin dagli albori della civiltà, e precisatnente da quando l'umanità prese coscienza che il matrimonio (l'unione fra l'uomo e la donna) è la fonte generazionale della umanità stessa in tutte le sue più ampie accezioni giuridico naturalistico, onde la specifica intenzione legislativa ad ordinarne ogni sua possibile evoluzione cioè a dire i comportamenti e dei coniugi e della prole e degli ascendenti e discendenti nelle loro rituali connessioni giuridiche del caso. Nel diritto civile si fa ampio riferimento alla teoria degli «status» che qui menzioniamo come altresì vicessitudine ordinativa sempre di quella Scolastica, che ne mutuò il suo ordito e dal diritto romano essenzialmente, e dalle altre formulazioni giuridiche conosciute al tempo. Ben quindi il chiaro riferimento del 1055 sull'istituto del matrimonio del C.J.C, e però l'intenzione svolta, pur attraverso vicessitudini contestuali di riferimento al «De Homine» e agli «Atti Umani» e al carattere della sacramentalità (le questioni riferentesi alla celebrazione dell'istituto matrimoniale come atto di sacrarnentalità sociale) esposte dall'Arpinate a modesto avviso dello scri-

Universidad Pontificia de Salamanca

vente, sono necessitanti per comprendere il cann. 1095, e contiene una ulteriore riflessione sulle possibilità di accoglimento o rigetto della domanda in ordine alla possibile dichiarazione di nunità per la presenza di disfunzini psico-struturali impossibilitanti il compimento di un valido atto umano quale celebrazione cosciente nella assunzione responsabile di obblighi, derivanti dalla celebrazione del sacramento del matrimonio cristiano.

Mario Zedda

Universidad Pontificia de Salamanca